

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Graduatoria provvisoria alloggi di ERP di risulta nel Comune di Varallo Pombia.

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - istituita presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O. in Novara - Via Boschi n. 2 - ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Varallo Pombia.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici del Comune di Varallo Pombia e presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O.

Novara, li 2 luglio 2010

Il Presidente della Commissione
 Corrado Canfora

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Graduatoria provvisoria alloggi di ERP di risulta in Comune di Cerano.

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - istituita presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O. in Novara - Via Boschi n. 2 - ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Cerano.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici del Comune di Cerano e presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O.

Novara, li 2 luglio 2010

Il Presidente della Commissione
 Corrado Canfora

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Graduatoria provvisoria alloggi di ERP di risulta nel Comune di Baveno.

La 2^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - istituita presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O. in Novara - Via Boschi n. 2 - ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Baveno.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici del Comune di Baveno e presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O.

Novara, li 8 luglio 2010

Il Presidente della Commissione
 Mario Pischedda

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Mazzé in data 26/11/2009.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data

13/07/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni di San Giorgio C.se, Romano C.se, Mazzé, Strambino, e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso dal Comune di Mazzé in data 26/11/2009.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il 12/08/2010.

Il Presidente della Commissione
 Franco Gamba

Casa di Riposo Umberto I e M. di Savoia - Carmagnola (Torino)

Vendita fondi rustici per asta pubblica col metodo di cui art. 73 lett. b) del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Estratto avviso d'Asta pubblica

In data 26 agosto 2010 alle ore 10,00 presso la Casa di Riposo Umberto I e M. di Savoia in Carmagnola, Via Del Porto n.60, avrà luogo l'Asta Pubblica, col metodo di cui all' art. 73 lett. B) del R.D. 23.5.1924 n. 827, per la vendita di fondi rustici di proprietà dell'Ente formanti il lotto sotto indicato:

Catasto Terreni - Comune di Carmagnola

F. 152 n. 69; F. 156 nn. 15 e 113.

Superficie totale g.te p.si 3,40.

Prezzo base d'asta Euro 85.000,00.

Deposito Cauzionale Euro 9.000,00. Per ulteriori informazioni e copia avviso integrale rivolgersi all'Ufficio di Direzione dell'Ente Via Del Porto, 60 Carmagnola - Tel. 011/972.26.11. Carmagnola, li 13 luglio 2010

Il Segretario-Direttore
 Abrate Mauro

Comune di Aglie' (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27-3-2008 ad oggetto: "Permuta di terreni in via Pollino per adeguamento funzionale del tracciato stradale - Dichiarazione di passaggio del bene dal demanio al patrimonio".

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27-3-2008 ad oggetto: "Permuta di terreni in via Pollino per adeguamento funzionale del tracciato stradale - Dichiarazione di passaggio del bene dal demanio al patrimonio"

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. Il passaggio al patrimonio indisponibile del comune del bene attualmente appartenente al demanio pubblico, costituito da un reliquato stradale dismesso e contraddistinto al Catasto Terreni nel foglio 34 mappale 161 (vecchio sedime della strada comunale "di Bassino prato Mauro", ora via Pollino), della superficie di mq. 255, stante la sua cessata pubblica utilità, in quanto supplito dal nuovo tracciato viario già configurato e più funzionale, sottraendo di conseguenza lo stesso alla sua destinazione originaria;

2. Di declassificare e cancellare il tratto di strada di cui al precedente punto, di tipo F, in quanto non più rispondente all'uso e alla tipologia afferente, nei modi previsti dalla legge;

3. Di approvare l'unità relazione di stima redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 12/10/07 delle aree ubicate nel tratto terminale di via Pollino all'innesto con via Circonvallazione (S.P. n. 51), per le ragioni di cui al successivo punto 4;

4. Di approvare la permuta tra l'area di proprietà comunale contraddistinta al Catasto Terreni nel foglio 34 mappale 161, del valore di € 5.100, e l'area di proprietà del signor Gedda Giovanni, contraddistinta al Catasto Terreni nel foglio 34 mappali 321 (ex 128/b), 324 (ex 130/b) e 326 (ex 261/b), del valore di € 5.180, per l'acquisizione delle aree necessarie alla rettifica – già avvenuta verosimilmente all'inizio degli anni novanta – del tracciato viario di via Pollino, nel tratto terminale all'intersezione con la circonvallazione est del capoluogo;

5. Di autorizzare il responsabile del servizio preposto ad assumere i provvedimenti necessari al trasferimento dei diritti di proprietà dei beni sopraindicati, previo perfezionamento degli atti inerenti il passaggio del bene dal demanio pubblico al patrimonio e la declassificazione e cancellazione del tratto stradale interessato dagli appositi archivi comunali e/o nazionali.

(omissis)

Agliè, li 19 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio
Fabrizio Truffa Giachet

Comune di Andorno Micca (Biella)

Graduatoria definitiva bando ERPS n. 6.

IL SINDACO

rende noto

che la commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al bando n. 6 del 26.01.2009 per assegnazione alloggi ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta nel comune di Andorno Micca; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25 di cui alla L.R. 46/95 e succ. mm.ii. e L.R 3/10.

La Graduatoria Definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data 26.07.2010.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Sindaco
Stefano Aldrisi

Comune di Bruino (Torino)

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni n. 237 del 22/06/2010 - Lavori per la realizzazione di intersezione a rotatoria tra la S.S.P. n. 589 e via Piossasco (zona Villaggio la Quercia). Provvedimenti per il pagamento delle indennità di espropriazione, accettate dagli aventi diritto, e di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI

(omissis)

determina

(omissis)

2. Di corrispondere, in favore dei proprietari aventi diritto, le indennità di espropriazione determinate in via provvisoria con proprio Decreto n. 1/2009 in data 20/10/2009, accettate dagli interessati, e di occupazione d'urgenza per l'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, riconoscendo la maggiorazione prevista dall'articolo 45 del citato D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, e così come di seguito riportato:

* Catasto Terreni - Foglio 10 – mappale numero 32parte di mq. 158.

Immobile di proprietà del Signor Robella Aurelio, nato a Piossasco il 27/6/1916, codice fiscale RBLRLA16H27G691C.

Indennità di espropriazione da corrispondere = € 360,70 x 1,5 = € 541,05

Indennità di occupazione d'urgenza da corrispondere = € 360,70 x 1/12 x (201/365)gg = € 16,55

TOTALE € 557,60

* Catasto Terreni - Foglio 10 - mappale numero 33parte di mq. 403.

Immobile di proprietà del Signor IENCO Cesare, nato a Caulonia il 3/8/1953, codice fiscale NCICSR53M03C285L.

Indennità di espropriazione da corrispondere = € 920,01 x 1,5 = € 1.380,02

Indennità di occupazione d'urgenza da corrispondere = € 920,01 x 1/12 x (201/365)gg = € 42,22

TOTALE € 1.422,24

* Catasto Terreni - Foglio 10 – mappale numero 54parte di mq. 240.

Immobile di proprietà del Signor FERRERO Gilles Guy, nato in Francia – Tolone (EE) il 16/9/1965, codice fiscale FRRGLS65P16Z110C.

Indennità di espropriazione da corrispondere = € 547,90 x 1,5 = € 821,85

Indennità di occupazione d'urgenza da corrispondere = € 547,90 x 1/12 x (201/365)gg = € 25,14

TOTALE € 846,99

* Catasto Terreni - Foglio 10 – mappale numero 55parte di mq. 23.

Immobile di proprietà del Signor FUMAGALLI Luigi, nato a Piossasco il 1/6/1947, codice fiscale FMGLGU47H01G691T.

Indennità di espropriazione da corrispondere = € 52,51 x 3 = € 157,53

Indennità di occupazione d'urgenza da corrispondere = € 52,51 x 1/12 x (201/365)gg = € 2,41

TOTALE € 159,94

* Catasto Terreni - Foglio 10 - mappale numero 56parte di mq. 97.

Immobile di proprietà dei Signori: BORGIATTINO Franco, nato a Torino il 25/9/1952, codice fiscale BRGFNC52P25L219A, comproprietario per 1/3; BORGIATTINO Roberto, nato a Torino l'11/1/1957,

codice fiscale BRGRRT57A11L219G, comproprietario per 1/3; SANMARTINO Mirella, nata a Beinasco il 30/9/1936, codice fiscale SNMMLL36P70A734T, comproprietaria per 1/3.

Indennità di espropriazione da corrispondere:

- in favore di BORGIATTINO Franco = € 221,44 x 1,5 x 1/3 = 110,72

- in favore di BORGIATTINO Roberto = € 221,44 x 1,5 x 1/3 = 110,72

- in favore di SANMARTINO Mirella = € 221,44 x 1,5 x 1/3 = 110,72

Indennità di occupazione d'urgenza da corrispondere:

- in favore di BORGIATTINO Franco = € 221,44 x 1/12 x (201/365)gg x 1/3 = € 3,39

- in favore di BORGIATTINO Roberto = € 221,44 x 1/12 x (201/365)gg x 1/3 = € 3,39

- in favore di SANMARTINO Mirella = € 221,44 x 1/12 x (201/365)gg x 1/3 = € 3,39

Totale in favore di BORGIATTINO Franco € 114,11

Totale in favore di BORGIATTINO Roberto € 114,11

Totale in favore di SANMARTINO Mirella € 114,11

(omissis)

5. Di prendere atto che ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona dell'Arch. BOLOGNESI Giancarlo (Responsabile anche del Settore Tecnico e del procedimento urbanistico), presso l'Ufficio Espropriazioni, individuato nel Settore Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici, presso la Sede Comunale di Piazza Municipio n. 3.

(omissis)

Bruino 22 giugno 2010

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

Nicola Aloisio

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso di deposito del piano di zona delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, " P.E.E.P. comprensorio 8 via Milano".

IL SINDACO

In esecuzione della D.C.C. n. 35 del 30.06.2010, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e la L.R.P. 56/1977 e s.m.i.;

rende noto

Il piano di zona delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare denominato "P.E.E.P. comprensorio 8 via Milano" nell'area in fregio via Milano e via Degiovanni, adottato con D.C.C. n. 35 del 30.06.2010, è depositato presso la Segreteria Comunale (via Mameli, 10 – primo piano), per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 22.07.2010 al 21.08.2010, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: ore 8 – 19.30

sabato ore 8 – 13

Il presente piano è pure consultabile sul sito: www.comune.casale-monferrato.al.it.

Nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 20.09.2010, chiunque potrà presentare al Comune osser-

vazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine della compatibilità ambientale, redatte in originale su carta bollata e in tre fotocopie dell'originale, mediante annotazione al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato,

Casale Monferrato, 22 luglio 2010

Il Sindaco

Giorgio Demezzi

Comune di Castellamonte (Torino)

Piano di recupero di iniziativa privata - art. 41 comma 6° -- L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i..

IL SINDACO

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41- 42- del 31/05/2010 divenute esecutive in data 31/05/2010;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2010 divenuta esecutiva in data 25/06/2010

rende noto che

Sono stati approvati i Piani di Recupero di iniziativa privata presentati dai Sigg: Grossio Paolo Pietro e Grossio Margherita Lucia; Rolando Vittorio; Romeo Maria Rosa.

Castellamonte, lì 09 Luglio 2010

Il Sindaco

Paolo Mascheroni

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso d'asta per alienazione immobili comunali.

Estratto di avviso d'asta per l'alienazione dei seguenti immobili comunali:

1. Lotto A – Ex palestra comunale sita in Piazza della Repubblica Castellamonte

2. Lotto B – Complesso immobiliare mattatoio sito in Via C. Balbo Castellamonte

si rende noto

Che il giorno 23 agosto 2010 alle ore 10.00 in apposita sala del Comune di Castellamonte si terrà un'asta pubblica per la vendita dei fabbricati individuati in Lotto A e Lotto B ed identificati a catasto come da bando integrale disponibile presso il Comune di Castellamonte e sul sito internet <http://www.comune.castellamonte.to.it>

Prezzo a base d'asta: Lotto A – Euro 590.000,00

Lotto B – Euro 350.000,00

Deposito cauzionale: Lotto A - Euro 59.000,00

Lotto B – Euro 35.000,00

Scadenza offerta: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 agosto 2010.

Per informazioni – tel. 0124 5187212

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maura Campagnola

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum.

Il Responsabile Settore Tecnico

del Comune di Cumiana

- Visto l'art.3 della Legge Regionale 21.11.1996 n.86;

- Richiamata la deliberazione C.C. n. 57 del 16.12.2009 esecutiva, con la quale si autorizzava la declassazione e la conseguente sdemanializzazione di un tratto di strada comunale “di Coppa” in Regione Bivio, successivamente a seguito di frazionamento, identificati al Catasto Terreni come segue:

Fg. 81 mappale 391 mq 0.4

Fg. 81 mappale 392 mq 228

- Nella medesima delibera si approvava la permuta del tratto suddetto mediante la cessione da parte dei soggetti attuatori di aree individuate, successivamente a seguito di frazionamento, al Catasto Terreni come segue:

Fg. 81 mappale 380 mq 436

Fg. 81 mappale 397 mq 35

Rende noto

Che i provvedimenti di cui sopra con la relativa documentazione sono depositati presso la Segreteria Comunale a decorrere dal 22.07.2010 al 05.08.2010 durante i quali chiunque potrà prenderne visione nell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

Nei successivi trenta giorni e cioè dal 06.08.2010 al 04.09.2010 chiunque può presentare motivata opposizione avverso i provvedimenti medesimi.

Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21.11.1996 n.86.

Il Responsabile Settore Tecnico

Domenico Maletto

Comune di Mazze' (Torino)

Estratto determinazione n. 67T del 1 luglio 2010.

Estratto determinazione n. 67T del 01/07/2010

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/11/2009 ad oggetto: “Progetto per la realizzazione di tratto di strada di collegamento tra v.le Europa e via Castone, ingresso alla nuova scuola materna e parcheggio pubblico. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto definitivo e dichiarazioni inerenti la pubblica utilità dell'opera”;

- visti gli atti di notifica delle indennità offerte agli aventi diritto nella misura iscritta nel piano particellare di esproprio;

- vista la “dichiarazione di accettazione” delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalla ditta proprietaria: Istituto Diocesano Sostentamento del Clero con sede in Ivrea Piazza Castello n. 3 (omissis), con la quale, comunicava inoltre che l'immobile, distinto a C.T. al Foglio 29 mappale 39, oggetto di procedura, è condotto in affitto da oltre un anno dal Sig. Andrea Domenico;

- considerato che i beni in oggetto risultavano locati al Coltivatore diretto Sig. Andrea Domenico (omissis);

- considerato che il Sig. Andrea Domenico, ha prodotto copia del contratto di affitto del terreno in questione e tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua iscrizione ai coltivatori diretti;

- considerato che al medesimo spetta un'indennità ai sensi dell'art. 37 comma 9 del T.U. sulle espropriazioni, per il dovuto abbandono del terreno in ottemperanza del-

le norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

determina

1) di eseguire, il pagamento diretto dell'indennità pari ad € 4520,10 (diconsi Euro quattromilacinquecentoventi/10), a favore del Sig. Andrea Domenico, a titolo di saldo dell'indennità a lui spettante, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

2) Il presente provvedimento di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo di € 4.520,10 nella somma accantonata per *somme per acquisizione terreni* nel quadro economico di progetto approvato con la prefata delibera n. 71 del 19/11/2009;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Per i successivi provvedimenti di pagamento, la presente si trasmette all'Ufficio Ragioneria di questo Istituto affinché provveda utilmente a quanto di competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

Arturo Andreol

Comune di Melazzo (Alessandria)

Modifica Regolamento edilizio approvato con D.C.C. 26/2003 e successiva D.C.C. 14/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. di prendere atto delle considerazioni espresse in narrativa ed in particolare delle modifiche introdotte con la legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 e con la Deliberazione Consiglio Regionale 08 luglio 2009 n. 267-31038;

2. di approvare la modifica degli artt. 2-16-36-43-47-57 del Regolamento Edilizio approvato con precedente provvedimento n. 26 dell'11/09/2003 già modificato con D.C.C. n. 14/2005 come evidenziato in premessa;

3. di dare atto che le modifiche introdotte al R.E. non pregiudicano la conformità del regolamento medesimo al "testo tipo regionale" come stabilito dalla L.R. 19/1999 e s.m.i.;

4. di dare atto che la procedura necessaria per l'approvazione della presente modifica al Regolamento Edilizio è quella stabilita dall'art. 3 della L.R. 19/1999.

Comune di Miazzina (Verbanio Cusio Ossola)

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2010 "Approvazione Regolamento Edilizio".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale

è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;
- n. 1 appendice all'art. 31;

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. del 29/07/1999 n. 548-9691, modificata con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 29/09/1999 e con D.C.R. del 08/07/2009 n. 267-31038;

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Monastero di Lanzo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2010: "Modifica Regolamento Edilizio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

- di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale relativamente all'art. 2 Formazione della Commissione Edilizia - nella seguente formulazione:

- Comma 2: Il testo precedente viene integralmente soppresso e sostituito come segue *"La Commissione è composta dal tecnico comunale che la presiede, senza diritto di voto, e da 5 componenti nominati dal competente organo comunale"*;

- Comma 4: Il testo precedente viene integrato come segue: *"Non possono far parte della Commissione membri eletti del Consiglio Comunale"*;

- di trasmettere la presente alla Regione Piemonte - Settore Urbanistico Opere Pubbliche;

- di trasmettere altresì la presente al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco

Nicola Ferroggia

Comune di Monastero di Vasco (Cuneo)

Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/6/2010. Sdemanializzazione e vendita di porzione di area comunale in prossimità del depuratore di S.Lis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1) di declassificare e dismettere dal demanio comunale al patrimonio disponibile, per le motivazioni in premessa, la porzione di area identificata al Foglio 3 mapp. 172 del NCT del Comune di Monastero di Vasco, ed avente superficie di circa mq 1793, individuata in colore arancione nella planimetria allegata al presente provve-

dimento (allegato A);

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 e che nei successivi 30 chiunque potrà presentare eventuali osservazioni;

3) di disporre che il responsabile del Servizio comunale competente provveda all'emissione del decreto di declassificazione che sarà trasmesso, ai sensi di Legge alla Regione Piemonte, al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. art. 3 comma 5 Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, gli effetti decorrono dal secondo mese successivo a quello nel quale il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere tecnico previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 così come dettagliatamente indicato in premessa.

Il Sindaco

Zarcone Giuseppe

Il Segretario

Oliva Alessandro

Comune di Mondovì (Cuneo)

Decreto di espropriazione n. 14844/2010 degli immobili necessari alla realizzazione del P.I.P. di riordino e completamento.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO PER LE

ESPROPRIAZIONI

(omissis)

Visto l'art. 23 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327;

decreta

E' pronunciata, a favore del Comune di Mondovì, l'espropriazione del diritto di proprietà necessaria alla realizzazione del Piano in oggetto, dei seguenti immobili:

- F. 70, particelle 518 e 520 di proprietà di Avagnina Corrado, indennità corrisposta € 14.997,40 al lordo della R.A. del 20%

- F. 70, particella 522 di proprietà di Avagnina Corrado, Avagnina Rosa Anna e Danna Margherita, indennità corrisposta € 8.115,80 al lordo della R.A. del 20%

- F. 70, particelle 514 e 516 di proprietà di Manfredi Margherita, indennità corrisposta € 12.379,40 al lordo della R.A. del 20%

- F. 70, particella 528 di proprietà di Arnaldi Mario, indennità corrisposta € 1.570,80 al lordo della R.A. del 20%.

L'espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato agli intestatari catastali nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante immissione nel possesso.

Dispone

La notifica del presente decreto agli intestatari catastali nelle forme degli atti processuali civili, la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mondovì, nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché la sua trascrizione pres-

so l'Ufficio dei RR.II, previa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Da' atto

Che, adempiute le suddette formalità, tutti gli eventuali diritti di terzi relativi agli immobili oggetto del presente decreto potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Avverte che

Unitamente al presente decreto è notificato l'avviso di cui all'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza dell'atto stesso.

Mondovì, li 8 luglio 2010

Il Dirigente
Margherita Giribaldi

Comune di Morano Sul Po (Alessandria)

Approvazione Piano di recupero.

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 07/06/2010 è stato approvato in via definitiva il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente del complesso rurale di Pobietto (art. 41bis L.R. n. 56/77 e s.m.i.).

Il Segretario Comunale
Mariarosaria Avino

Comune di Ornavasso (Verbania Cusio Ossola)

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2007 "Sdemanializzazione reliquati Strada Romana di Sotto".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

(omissis)

2. di declassificare con la procedura di cui all'art. 3 della L.R. 86/96 citata in narrativa, i reliquati di terreno di proprietà comunale costituenti porzioni in disuso della strada comunale Romana di Sotto, facenti parte dei lotti edificati nell'ambito del P.I.P. 2 ed identificati come segue: N.C.T. Comune di Ornavasso – foglio 42 mappale 636 di mq 38, mappale 637 di mq 23, mappale 638 di mq 30, mappale 639 di mq 38 – foglio 34 mappale 365 di mq 39; per una superficie totale di mq 168,00;

3. di approvare l'inclusione dei beni immobili reliquati della strada comunale Romana di Sotto di cui alla relazione di perizia del Responsabile Servizi Tecnici Comunali ai rispettivi finitimi lotti dell'area per gli insediamenti produttivi, dietro pagamento del prezzo di € 37,20 al mq per un totale di € 6.249,60.

Il Sindaco
Antonio Longo Dorni

Comune di Poirino (Torino)

Assogettamento di strada privata ad uso pubblico di via Alcide De Gasperi.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 32 in data 29/06/2010 ha approvato:

(omissis)

Dispositivo

1) Di assogettare ad uso pubblico, in via definitiva, il tratto di strada in località Cappuccini, denominato Via Alcide De Gasperi, come rappresentato nella planimetria che si allega alla presente deliberazione.

(omissis)

Il Responsabile

Piero Becchio

Comune di Poirino (Torino)

Avviso di approvazione definitiva Piano di recupero di porzione di isolato sito in Via Indipendenza n. 16 e Via Arpino n. 3.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2010, è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero di libera iniziativa di porzione di isolato sito in Via Indipendenza n. 16 e Via Arpino n. 3, proposto dal signor Amato Elia ai sensi degli artt. 41 bis e 43 L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile della Ripartizione Tecnica
Piero Becchio

Comune di Poirino (Torino)

Approvazione definitiva di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata per la costruzione di nuovo insediamento produttivo in Via Cambiano n. 32.

Con Deliberazione Consigliare n. 33 del 29/06/2010, è stato approvato lo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata, di cui all'art.43 della L.R. 56/77 e in attuazione all'art.8.1 delle vigenti N.T.A., proposto dal signor Emanuele Bragagnolo per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo in Via Cambiano n. 32.

Il Responsabile Ripartizione Tecnica
Piero Becchio

Comune di Roccabruna (Cuneo)

Declassamento porzione della vecchia strada comunale denominata "Strada dei morti".

Estratto deliberazione del C.C. n. 15 del 07.06.2010

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto della richiesta di permuta avanzata dai coniugi Belliardo Oreste e Cavallo Natalina;

2. Di accettare la richiesta avanzata dai coniugi Belliardo/Cavallo, di sdemanializzare il terreno comunale di cui al mappale fg. 24 mapp. 252 per una superficie catastale di mq. 182, e di permutare con i coniugi Belliardo/Cavallo il terreno di cui al Fg. 24 mapp. 244-245-248 per una superficie catastale di mq. 226;

3. di dare atto che le porzioni di terreno oggetto del frazionamento summenzionato identificate come strada

pubblica, sono di proprietà comunale e fanno parte del Patrimonio Disponibile comunale, non sono gravate da uso civico e non rivestono, ai sensi del D.Lvo 490/1989, art. 2, interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

4. di ribadire che l'atto notarile sarà materialmente sottoscritto solo dopo aver effettuato e concluso l'iter amministrativo previsto dagli adempimenti di cui alla Legge Regionale n. 21 novembre 1996, n. 86 ad oggetto "Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni" ed in particolare l'art. 38 (Pubblicità e ricorso contro gli atti);

(omissis)

Comune di Roure (Torino)

Avviso ai Creditori. Lavori di: "Alluvione del 14- 15- 16 ottobre 2000 - Lavori di realizzazione difese in località ponte Clea".

Il Responsabile del Servizio avvisa che sono ultimati i lavori di:

"Alluvione del 14- 15- 16 ottobre 2000 – Lavori di realizzazione difese in località ponte Clea", eseguiti dalla Ditta Mastra s.r.l., con sede in Caramagna Piemonte (CN) – Strada Meani n. 12, in base al contratto d'appalto Rep. n. 1210 in data 30/07/2007 registrato a Pinerolo (TO) in data 07/08/2007 al n. 951 serie I.

Si invitano di seguito tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee in dipendenza dei lavori eseguiti in epigrafe e danni eventuali, ritengano di vantare crediti verso la suddetta impresa, ad inoltrare entro il giorno 06/08/2010, le proprie istanze in tal senso, con diffida che, trascorso tale termine, non sarà tenuto conto in via amministrativa dei reclami che fossero successivamente presentati.

Il Responsabile del Servizio
Donatella Bonnin

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi della L.R. n. 46/95 modificata L.R. n. 51/96 L.R. n. 5/98 e L.R. n.22/2001 è indetto Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di e.r.p. disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria. Ambito territoriale n.28 – Comuni di Gattinara, Ghemme, Grignasco, Lozzolo, Prato Sesia, Romagnano, Serravalle Sesia, Sizzano, Sostegno.

Requisiti per l'ammissione al concorso. Può conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: Chi abbia la cittadinanza italiana o di uno dei 27 Paesi aderenti all'Unione Europea; E' ammesso altresì al concorso il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea, legalmente soggiornante in Italia e svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno 3 (tre) anni; Chi abbia la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in

uno dei 9 comuni compresi nell'ambito territoriale 28 cui si riferisce il presente bando di concorso. Detto requisito non è richiesto ai lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; Chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economica; Chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; Chi fruisca di un reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, per l'intero nucleo familiare, non superiore al limite massimo di reddito convenzionale in vigore al momento di presentazione della domanda; Chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; Chi non sia titolare, né lo sia alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione, sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione; Chi non sia occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; Chi non sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda. Per nucleo familiare, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora, alla data di pubblicazione del bando la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti capoversi, da parte degli altri componenti il nucleo familiare; Informativa relativa alla legge 31.12.1996, n. 675. I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione alloggio e verranno utilizzati esclusiva-

mente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall'art. 13 della legge sopra indicata.

Documenti obbligatori: autocertificazione oppure certificato anagrafico cumulativo di stato di famiglia, residenza e cittadinanza italiana (riferito al richiedente). Il cittadino extracomunitario dovrà sostituire il certificato di cittadinanza con copia del permesso di soggiorno in corso di validità nonché copia del libretto di lavoro o estratto conto assicurativo rilasciato dall'INPS o certificato di iscrizione alla CCIAA attestante il possesso del requisito di cui all'art. 2 L.R. 46/95 e s.m.i.;

Per ogni componente lavoratore dipendente Autocertificazione, oppure Modello CUD, Modello 730 o 740 attestante l'ammontare del reddito imponibile al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari, conseguito nell'intero anno solare precedente alla presentazione della domanda;

Per ogni componente lavoratore autonomo Autocertificazione, oppure Modello 740, Modello 750 attestante l'ammontare del reddito imponibile al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari, conseguito nell'intero anno solare precedente alla presentazione della domanda;

Per ogni componente pensionato Autocertificazione, oppure Modello CUD1, oppure Modello O BIS M INPS, rilasciato dagli Enti erogatori, attestante l'ammontare del trattamento pensionistico lordo fruito nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda – oppure Modello 730 o 740, se presentato;

Per ogni componente studente Autocertificazione, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se si tratta di corso diurno o serale;

Per ogni componente militare in servizio di leva Dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante la data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare; Documenti atti a comprovare situazioni che danno diritto a punteggio preferenziale alloggio improprio - Rilascio strutture o famiglie ospitanti - Anzianità di contribuzione gescal - Stato di conservazione dell'alloggio - Alloggio sovraffollato - Coabitazione - Reddito famigliare - Sfratto o rilascio - Categorie speciali: Anziani - Famiglie di nuova formazione - Disabili - Incremento per: Emigrati - Profughi - Nucleo famigliare - Precedenti graduatorie - Pensione o assegno sociale - Forze dell'ordine, Forze armate, Vigili del fuoco.

Attenzione: I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Non sono valutabili, ai fini della attribuzione del punteggio e dell'opposizione, i documenti che il richiedente non abbia presentato nel termine all'uopo fissato. Nel caso in cui, in base ad elementi obiettivamente accertati, la posizione reddituale documentata ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, la documentazione

stessa, acquisita agli atti contestualmente alla domanda, verrà trasmessa ai competenti uffici finanziari per gli opportuni accertamenti.

Modalità per la presentazione della domanda - Gli aspiranti assegnatari dovranno presentare la domanda al Comune di Serravalle Sesia. I lavoratori emigrati all'estero hanno facoltà di concorrere per un solo ambito territoriale da indicare in una dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare che rilascerà un certificato da allegare alla domanda.

Assegnazione alloggi alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco Possono partecipare al presente bando di concorso gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco anche in assenza del requisito di cui all'art. 2 comma primo lettera c) della Legge Regionale 46/95 e s.m.i., purchè si tratti di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale n. 28, ed in assenza del requisito di cui all'art. 2 comma primo lettera e) della legge medesima. Tali richiedenti saranno collocati in un'apposita graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi. **Scadenza dei termini di presentazione delle domande** Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno essere: presentate personalmente dall'interessato presso gli uffici del Comune sopra indicato entro il termine tassativo ed improrogabile del 19 Settembre 2010 (sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando). Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 (trenta) giorni.

Per la validità delle domande, si tiene conto del timbro postale di spedizione che comparirà sulla busta o della data di rilascio della ricevuta, in caso di consegna a mano. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria - All'istruttoria delle domande provvedono gli uffici dell'A.T.C. che, nel caso di documentazione incompleta, provvederanno a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non superiore a trenta giorni dalla data della richiesta, per la consegna. Le domande, una volta istruite dall'A.T.C., saranno inoltrate ad una apposita Commissione, costituita in conformità del disposto di cui all'art. 9 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria;

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
Anna Urban

Comune di Torino

Decreto n. 3/2010, di rettifica del decreto di esproprio n. 21/2001. Espropriazione immobili siti nel tratto tra corso Francia e via Vandalino per l'ampliamento di corso Marche - Ditta catastale: Simet S.n.c. di Claudio Marengo & C.

IL DIRETTORE

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di rettificare e di sostituire integralmente l'art. 1 del dispositivo del decreto n. 21/2001, con quanto di seguito riportato, precisando che il predetto decreto d'espropriazione n. 21/2001 rimane inalterato in ogni restante parte:

“In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili destinati all'ampliamento di corso Marche e siti nel tratto tra corso Francia e via Vandalino, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 3/1 - “S.n.c. SIMET di Marengo & C.”: N.C.T. Foglio n. 1230 mappali nn. 787 e 788.

Coerenze: O. via Eritrea; S. N. Città di Torino; E. Residua proprietà.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra”.

Il Direttore Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Villanova d'Asti di cui al bando del 05.11.2009.

IL SINDACO

Rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale del 28.03.95 n. 46, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villanova d'Asti e nella sede dell'A.T.C. di Asti, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, siti in Villanova d'Asti, stilata dalla Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Asti c/o A.T.C. di Asti.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Sindaco
Roberto Peretti

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - Bussoleno (Torino)

avviso ai creditori art. 189 DPR 554/1999. lavori di realizzazione fognatura in località Isolabella del comune di Bussoleno.

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con il presente atto comunica che in data 02 luglio 2010 i lavori di realizzazione del progetto denominato “Costruzione di un nuovo tratto di fognatura in località Isolabella nel Comune di Bussoleno (TO)”, sono stati ultimati dall'Impresa S.C.M. Serramenti – Carpenteria – Montaggio di Rossi Michele e Rossi Felice Andrea S.n.c., con sede in via Venaria 85/11 a Torino. Invita pertanto coloro i quali vantano crediti verso

l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare alla scrivente Comunità Montana entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal 22 luglio 2010, data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Bussoleno, 13 luglio 2010

Il Responsabile del procedimento
Gianluca Cevrero

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)
Lavori di: "Eventi valanghivi - Sistemazioni idrogeologiche a protezione della Frazione San Lorenzo" in comune di Locana.

IL SINDACO

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa B.R.A. s.r.l. con sede in Locana (TO), Fr. Fornolosa, 19, esecutrice dei lavori di: “Eventi valanghivi – Sistemazioni idrogeologiche a protezione della Frazione San Lorenzo in Comune di Locana”, assunti con contratto in data 12 Aprile 2010, Rep. n. 244, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cuornè in data 22 Aprile 2010 al n. 50/I, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Giovanni Bruno Mattiet

Northern Petroleum (UK) Ltd - Roma

Richiesta di attivazione della Fase di Verifica alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98 e art.20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati.

La sottoscritta Northern Petroleum Ltd, con sede legale in Martin House, 5 Martin Lane EC4R 0DP Londra (UK), e sede secondaria in Italia, V.le Trastevere, 249 – 00153 Roma, avvisa che è stata depositata, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, tutta la documentazione inerente la Fase di Verifica per il progetto *Permesso di Ricerca Idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Cascina Alberto”*, localizzato nelle provincie di Vercelli (comuni di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda), Biella (comuni di Brusnengo, Villa del Bosco), Novara (comuni di Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Comignano, Cressa, Curreggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Gozzano, Invorio, Marano Ticino,

Mezzomerico, Momo, Oleggio, Castello, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Travedona-Monate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno), Varese (comuni di Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Golasecca, Vergiate, Sesto Calende, Mercurio, Comabbio, Taino, Angera, Osmate, Cadrezzate, Ispra, Malgesso e Brebbia).

Le autorità competenti sono Regione Piemonte e Regione Lombardia.

Il progetto appartiene ai sensi della L.R. 40/98 alla categoria 19 dell'allegato B1 "Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma"

Il progetto prevede la eventuale registrazione di 50km di linee sismiche da eseguirsi con sorgente vibroseis in circa 10 settimane, da ubicarsi all'interno dell'area del permesso di ricerca di estensione di circa 460 kmq, al di fuori di ogni area protetta.

I soggetti interessati possono prendere visione dei documenti depositati presso:

- Regione Piemonte, Direzione Ambiente, via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino (apertura al pubblico lun-ven 9.30-12.00)

- Tutte le sedi comunali interessate

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio chiunque abbia interesse può presentare osservazioni a:

- Regione Piemonte, Direzione Ambiente, via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino

Il Rappresentante Legale
Mario Panebianco

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 956 del 06/07/2010 - Associazione autonoma "Uno sguardo.... Un aiuto" con sede in Crodo (VB), via del Cucolo (omissis). Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione socio-assistenziale.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Uno sguardo.... un aiuto", con sede in Crodo (VB), Via del Cucolo nella sezione provinciale socio-assistenziale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale organizzazione autonoma (omissis).

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Annullamento determinazione dirigenziale n. 330 del

18 giugno 2010 adottata a seguito di mero errore materiale di trasmissione di documentazione da parte della cooperativa "La Coccinella società cooperativa sociale" con sede legale in Verbania, viale San Giuseppe n. 62.

Determinazione dirigenziale n. 972 del 07/07/2010

Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 330 del 18 giugno 2010 relativa alla cancellazione dalla "Sezione A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola della "La Coccinella Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Verbania, Viale San Giuseppe n. 62 adottata a seguito di mero errore materiale di trasmissione di documentazione da parte della cooperativa citata.

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di annullare la propria Determinazione Dirigenziale n. 330 del 18 giugno 2010, con la quale era stata disposta la cancellazione della "La Coccinella Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Verbania, Viale San Giuseppe n. 62 dalla "Sezione A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola, per non regolarità della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 18/94 e s.m.i., visto l'errore materiale commesso dalla Cooperativa nel trasmettere il D.U.R.C. datato 6 maggio 2010 (da cui risulta la posizione INPS non regolare) in luogo del D.U.R.C. datato 11 giugno 2010 (con posizioni previdenziali ed assicurative INPS e INAIL regolari, a seguito dell'accettazione, in data 27 maggio 2010, da parte di Equitalia Sestri Spa della richiesta di rateazione degli oneri precedentemente non versati);

2. di chiedere alla Cooperativa di trasmettere, entro il 5 di ogni mese a partire da agosto 2010, copia del versamento degli oneri oggetto di rateazione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. e comunicato ai soggetti individuati all'art. 3, comma 3 della legge citata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 297 - 57384 del 28/04/2010. Derivazione n. 973 - Ditta Lavezzari Carlo - Teresio e Giovanni - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Castelnuovo Scrivia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente,

la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Casale Monferrato, ad uso agricolo a favore della Ditta Luparia Claudio.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 20 l/s, media di 4 l/s per irrigare circa ettari 8 a rotazione su un comprensorio irriguo di circa 20 ettari di terreni.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 07/05/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 01602) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 375 - 75657 del 04/06/2010. Derivazione n. 1727 - Luparia Claudio - Concessione Preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Casale Monferrato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Casale Monferrato, ad uso agricolo a favore della Ditta Luparia Claudio.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 20 l/s, media di 4 l/s per irrigare circa ettari 8 a rotazione su un com-

pensorio irriguo di circa 20 ettari di terreni.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 07/05/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 01602) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 377 - 75737 del 04/06/2010. Derivazione n. 1118 - Ditta Crova Pier Vittorio - Trisoglio Adele Piera - Crova Pier Carlo e Crova Gilberto - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Solonghello

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Solonghello ad uso civile a favore della ditta Crova Pier Vittorio, Trisoglio Adele Piera, Crova Pier Carlo e Crova Gilberto.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 0,27 l/s, media di 0,004 l/s ed un volume medio annuo di 150 mc.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 05/05/2010, costituente

parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00479) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 402 - 83478 - del 21/06/2010 Derivazione n. 1076 - Ditta Dall'Acqua Maria Teresa. Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso Agricolo in Comune di Pontecurone.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite n.1 pozzo in Comune di Pontecurone in località Strada Bischiera ad uso agricolo a favore della Ditta Dall'Acqua Maria Teresa (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 20 l/s, media di 3,25 l/s per irrigare a pioggia circa ettari 6,5 di terreni su un comprensorio irriguo di circa ettari 13,10 di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferen-

ziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 18/06/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00412) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Pubblicazione per estratto dei provvedimenti di concessione preferenziale, ai sensi dell'articolo 2 comma 13d del Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R - 'Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica' - comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso i provvedimenti in elenco, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

ELENCO DEGLI ESTRATTI DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI DI DERIVAZIONE

N° Concessione Preferenziale	N° Determinazione Dirigenziale	Data Determinazione Dirigenziale	Titolare
64	1520	11/03/2010	COMETT S.R.L.
67	3550	18/05/2010	GALFRÈ ANTIPASTI D'ITALIA S.N.C.
226	3551	18/05/2010	GALLO GIUSEPPE

275	3552	18/05/2010	RUBIANO FRANCESCO
306	1521	11/03/2010	DUTTO CATERINA
448	1522	11/03/2010	ABELLONIO GIACOMO
461	3553	18/05/2010	AZIENDA AGRICOLA CRAVERO GIOVANNI
506	3554	18/05/2010	CONSORZIO IRRIGUO VOLPERA
515	3555	18/05/2010	AUDAGNA MARCELLINO
554	3556	18/05/2010	ALLASIA BARTOLOMEO
569	3557	18/05/2010	ACQUEDOTTO RURALE SANT'ANNA
628	3558	18/05/2010	PIACENZA PIERFRANCO
640	1523	11/03/2010	SARETTI MASSIMO
666	3559	18/05/2010	SUPERTINO PIETRO
730	3560	18/05/2010	PAROLA FRANCESCO
766	3561	18/05/2010	ALBERTI ALDO
844	3562	18/05/2010	CONSORZIO IRRIGUO BROGLI
853	3563	18/05/2010	BORETTO SERGIO
867	1524	11/03/2010	MELLANO MICHELE
868	3564	18/05/2010	COSTAMAGNA LORENZO
874	3565	18/05/2010	AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO GIOVANNI
903	3566	18/05/2010	CHIAPASCO PIERETTO
908	3567	18/05/2010	AZIENDA AGRICOLA NEGRO VALERIO
940	3568	18/05/2010	MATTALIA MICHELE
948	3569	18/05/2010	CONSORZIO IRRIGUO COLOMBERO
972	3530	18/05/2010	MARCHETTI SAN MARTINO DI MURIAGLIO ENRICO
982	3531	18/05/2010	BERGESIO CARLO
1000	1525	11/03/2010	OSELLA MICHELE
1046	3532	18/05/2010	CRAVERO GUGLIELMO
1047	3533	18/05/2010	SOCIETÀ AGRICOLA MILLONA NUOVA SOCIETÀ SEMPLICE
1053	3534	18/05/2010	RAVERA ANTONIO
1065	3536	18/05/2010	TOMATIS GIUSEPPE
1071	3537	18/05/2010	FERRERO GIOVANNI
1089	3538	18/05/2010	CRAVERO AMBROGIO
1120	3539	18/05/2010	DEMARCHI MIRELLA
1163	3540	18/05/2010	DALMASSO LUIGI
1165	3541	18/05/2010	OLIVERO FRANCESCO
1169	3542	18/05/2010	BILLÒ SEBASTIANO
1175	3543	18/05/2010	BERNARDI ALDO
1176	3544	18/05/2010	TASSONE GIUSEPPE
1186	3545	18/05/2010	BONAVIA MARZIANO
1187	3546	18/05/2010	BONINO LIVIO
1192	3547	18/05/2010	RACCA GIOVANNI E F.LLI CLAUDIO E ADRIANO S.S.
1198	3548	18/05/2010	GABUTTI GIUSEPPINA
1203	3549	18/05/2010	ROCCIA GIOVANNI
1213	3668	20/05/2010	SANINO VITTORINO
1264	3669	20/05/2010	CONSORZIO IRRIGUO BROBBIO PESIO
1311	3670	20/05/2010	RUFFINO PIETRO
1374	3671	20/05/2010	MATTIAUDA GIANPIERO
1395	3672	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA CRAVERO MAURO GIUSEPPE
1450	3673	20/05/2010	ALBERIONE DARIO
1473	1526	11/03/2010	BOETTO BARTOLOMEO
1478	3674	20/05/2010	SOLA PIERO
1499	3675	20/05/2010	GRISERI FRANCO
1501	3676	20/05/2010	CAVALLO GABRIELE
1503	3677	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA COSTAMAGNA LORENZO E MANA CLAUDIA S.S.
1510	3678	20/05/2010	PERRONE DI SAN MARTINO ALESSANDRO

1511	3679	20/05/2010	ROBASTO GIANPAOLO
1513	3680	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA VARETTO FRATELLI S.S.
1514	1527	11/03/2010	VARETTO SIMONE
1519	1528	11/03/2010	MANA LIVIO
1659	3681	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA CASCINASSA S.S.
1687	3682	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA MATTIO LUCIANO
1715	1529	11/03/2010	RESTIANI S.P.A.
1744	3683	20/05/2010	BLUA ANTONIO
1750	3684	20/05/2010	AIMETTA GIOVANNI BATTISTA
1828	1530	11/03/2010	GIORDANO STEFANO
1842	3685	20/05/2010	BRIZIO GIUSEPPE
1861	3686	20/05/2010	CONSORZIO IRRIGUO POZZO SAN BERNARDO
1923	3648	20/05/2010	SALOMONE GIACOMO
1925	1531	11/03/2010	PELLEGRINO BARTOLO
1928	3649	20/05/2010	GONELLA SILVIO
1933	3650	20/05/2010	BOSIA GIUSEPPE
1942	3651	20/05/2010	VERRA GIOVANNI
1978	3652	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA COLOMBATTO GIOVANNI BATTISTA
1981	1532	11/03/2010	POETTO GIOVANNI
1983	3653	20/05/2010	BALLARIO GIUSEPPE
2006	3654	20/05/2010	EANDI ROMANO
2014	1533	11/03/2010	LU TAZ DI TOSELLO RICCARDO E C. S.N.C.
2022	3655	20/05/2010	COMPAIRE RINALDO FILIPPO
2040	3656	20/05/2010	SAPINO GIACOMO
2075	3657	20/05/2010	AMBROGIO ANNA MARIA
2089	1534	11/03/2010	PAUTASSI RICCARDO
2099	3658	20/05/2010	VIGLIETTA GUIDO & C. S.A.S.
2105	3659	20/05/2010	AZIENDA AGRICOLA AIMAR RICCARDO E FABRIZIO S.S.
2131	3660	20/05/2010	BERTINO DOMENICO
2137	3661	20/05/2010	CARLE GIUSEPPE
2174	3662	20/05/2010	GALFRÈ DOMENICO & C. S.N.C.
2195	3663	20/05/2010	CONSORZIO IRRIGUO "S. ANTONIO DEL BALIGIO"
2243	3664	20/05/2010	ALASIA ANTONIO
2252	3665	20/05/2010	SAMPÒ GIOVANNI
2269	1535	11/03/2010	CALLIERO GIOVANNI
2284	3666	20/05/2010	LICE TOMMASO
2323	3687	20/05/2010	CARAMELLO GIUSEPPE
2325	3667	20/05/2010	PERRONE MARIA
2864	1536	11/03/2010	ACQUEDOTTO RURALE ROBERTIERO
3099	1537	11/03/2010	AZIENDA AGRICOLA PASERO GIOVANNA
3152	1538	11/03/2010	BRUNO DANILO
3186	1539	11/03/2010	SEP S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1520 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 64) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Comett S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Corneliano d'Alba ad uso civile la portata media di 0,0159 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Corneliano d'Alba, in via Val-simarito 4 – foglio di mappa 10 particella 249 – profon-

dità 20 m – codice univoco CNP10094 – portata massima 10 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso civile: igienico sanitario e scorte antincendio. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative,

senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3550 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 67) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Galfrè Antipasti D'Italia S.n.c. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso produzione di beni e servizi e ad uso civile la portata media di 0,1078 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Barge, in viale Torino 13 – foglio di mappa 59 particella 214 – profondità 35 m – codice univoco CNP10097 – portata massima 1 l/s – portata media 0,1078 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi alla fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, usi direttamente connessi con il processo produttivo e di raffreddamento e civile: irrigazione di aree verdi. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne

l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3551 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 226) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Gallo Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallermaggiore ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 13,3287 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in frazione Foresto – foglio di mappa 48 particella 47 – profondità 40 m – codice univoco CNP10369 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) de-

terminazione n. 3552 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 275) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Rubiano Francesco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo la portata media di 0,0127 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in frazione Oia 2 – foglio di mappa 6 particella 10 – profondità 12 m – codice univoco CNP10443 – portata media 0,0127 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1521 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 306) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla signora Dutto Caterina (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Piasco ad uso agricolo la portata media di 0,0254 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Piasco, in via Mazzola 7 – foglio di mappa 5 particella 425 – profondità 17 m – codice univoco CNP10484 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1522 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 448) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Abellonio Giacomo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallerleone ad uso zootecnico la portata media di 0,4439 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in località Revangolo – foglio di mappa 11 particella 46 – profondità 12 m – codice univoco CNP10719 – portata massima 2 l/s – portata media 0,4439 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni ca-

suali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3553 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 461) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Cravero Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0152 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 37 particella 61 – profondità 10 m – codice univoco CNP10737 – portata media 0,0152 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3554 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 506) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Volpera (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villanova Solaro ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20,95 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in località Madonna Noce – foglio di mappa 14 particella 82 – profondità 30 m – codice univoco CNP10790 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3555 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 515) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Audagna Marcellino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Saluzzo e di Moretta ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,1670 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via Cagnola – foglio di mappa 6 particella 2 – profondità 35 m – codice univoco CNP10798 ad uso agricolo: irrigazione;

- Pozzo sito nel comune di Moretta, in via Pollano 36 – foglio di mappa 4 particella 139 – profondità 30 m – codice univoco CNP10799 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;;

- Pozzo sito nel comune di Moretta, in località Pralongo – foglio di mappa 16 particella 131 – profondità 33 m – codice univoco CNP10800 ad uso agricolo: irrigazione;.

(omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3556 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 554) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Allasia Bartolomeo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso zootecnico la portata media di 0,0856 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Cussanio – foglio di mappa 48 particella 61 – profondità 12 m – codice univoco CNP10858 – portata massima 30 l/s – portata media 0,0856 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui

acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3557 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 569) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Acquedotto Rurale Sant'Anna (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cossano Belbo ad uso potabile la portata media di 0,1199 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località San Bovo – foglio di mappa 7 particella 5 – codice univoco CNS10202 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,03 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località San Bovo – foglio di mappa 8 particella 242 – codice univoco CNS10203 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,03 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località San Bovo – foglio di mappa 8 particella 242 – codice univoco CNS10204 – portata massima 0,18 l/s – portata media 0,0539 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località San Bovo – foglio di mappa 8 particella 242 – codice univoco CNS10205 – portata massima 0,02 l/s – portata media 0,006 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso

istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3558 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 628) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Piacenza Pierfranco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 10,88 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in cascina Pedaggeri – foglio di mappa 19 particella 224 – profondità 35 m – codice univoco CNP10951 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in cascina Pedaggeri – foglio di mappa 12 particella 189 – profondità 25 m – codice univoco CNP10952 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle

persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1523 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 640) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Saretti Massimo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castellar ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,1497 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Castellar, in strada provinciale – foglio di mappa 3 particella 208 – profondità 7 m – codice univoco CNP10974 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Castellar, in strada provinciale – foglio di mappa 3 particella 133 – profondità 9 m – codice univoco CNP10973 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3559 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 666) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Supertino Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,5 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via delle Valli – foglio di mappa 33 particella 49 – profondità 20 m – codice univoco CNP11009 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3560 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 730) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Parola Francesco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0285 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione San Quirico – foglio di mappa 27 particella 178 – profondità 18 m – codice univoco CNP11087 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0285 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio

bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3561 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 766) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Alberti Aldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0285 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione San Quirico – foglio di mappa 27 particella 91 – profondità 36 m – codice univoco CNP11133 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0285 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere

dere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3562 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 844) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Brogli (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 12 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in via XXV Aprile – foglio di mappa 17 particella 179 – profondità 29 m – codice univoco CNP11241 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3563 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 853) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Boretto Sergio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Faule ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,9833 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Faule – foglio di mappa 4 particella 329 – profondità 45 m – codice univoco CNP11252 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1524 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 867) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Mellano Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0303 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Mar-

tino – foglio di mappa 27 particella 50 – profondità 15 m – codice univoco CNP11272 – portata media 0,0303 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3564 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 868) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Costamagna Lorenzo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso zootecnico la portata media di 0,0793 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Baligio – foglio di mappa 22 particella 19 – profondità 16 m – codice univoco CNP11273 – portata massima 30 l/s – portata media 0,0793 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone

demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3565 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 874) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Costantino Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Diano D'Alba ad uso agricolo la portata media di 0,0063 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Diano D'Alba, in frazione Valle Talloria – foglio di mappa 3 particella 195 – profondità 100 m – codice univoco CNP11280 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;

- Pozzo sito nel comune di Diano D'Alba, in frazione Valle Talloria – foglio di mappa 3 particella 195 – profondità 20 m – codice univoco CNP11281 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle

persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3566 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 903) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Chiapasco Pieretto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Monesiglio ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,0080 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Monesiglio, in frazione Bricco – foglio di mappa 12 particella 14 – codice univoco CNS10245 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3567 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 908) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Negro Valerio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Govone ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,5 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Govone, in località Vietta – foglio di mappa 10 particella 64 – profondità 10 m – codice univoco CNP11312 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Govone, in località Prada – foglio di mappa 9 particella 40 – profondità 9 m – codice univoco CNP11313 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Govone, in località Catalana – foglio di mappa 8 particella 107 – profondità 7 m – codice univoco CNP11314 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Govone, in frazione Canove

via Tanaro 2 – foglio di mappa 10 particella 228 – profondità 10 m – codice univoco CNP11315 ad uso agricolo: irrigazione;;

- Pozzo sito nel comune di Govone, in località Lone – foglio di mappa 6 particella 296 – profondità 7 m – codice univoco CNP11316 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3568 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 940) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Mattalia Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,3396 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in via Pacchiotti – foglio di mappa 117 particella 70 – profondità 35 m – codice univoco CNP11356 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di ac-

certata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3569 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 948) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Colombero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 107,7450 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Maddalene cascina Colombero – foglio di mappa 83 particella 49 – profondità 40 m – codice univoco CNP11370 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della

presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3530 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 972) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Marchetti San Martino di Muriaglio Enrico (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Beinette ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 100 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Beinette, in cascina Fiora – foglio di mappa 8 particella 28 – profondità 15 m – codice univoco CNP11408 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3531 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE

RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 982) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bergesio Carlo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso zootecnico la portata media di 0,0972 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Casale – foglio di mappa 2 particella 64 – profondità 7 m – codice univoco CNP11419 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0694 l/s – ad uso zootecnico;
- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Casale – foglio di mappa 4 particella 3 – profondità 9 m – codice univoco CNP11420 – portata massima 1,67 l/s – portata media 0,0278 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1525 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1000) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Osella Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso zootecnico la portata media di 0,0463 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Cittadella – foglio di mappa 30 particella 111 – profondità 35 m – codice univoco CNP11444 – portata media 0,0463 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è

soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3532 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1046) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Cravero Guglielmo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 19,4447 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in cascina Millona Vecchia – foglio di mappa 2 particella 32 – profondità 40 m – codice univoco CNP11504 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquina-

menti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3533 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1047) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla Società Agricola Millona Nuova Società Semplice (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 58,5655 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in cascina Millona Nuova – foglio di mappa 2 particella 53 – profondità 42 m – codice univoco CNP11505 ad uso agricolo: irrigazione;

- Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in cascina Millona Nuova – foglio di mappa 2 particella 51 – profondità 32 m – codice univoco CNP11506 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3534 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1053) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Ravera Antonio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Morozzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 25 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Morozzo – foglio di mappa 22 particella 126 – profondità 29 m – codice univoco CNP11515 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3536 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1065) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Tomatis Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelletto Stura ad uso agri-

colo, da utilizzare su una superficie di ha 10 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Castelletto Stura, in località Riforno – foglio di mappa 17 particella 32 – profondità 46 m – codice univoco CNP11527 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3537 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1071) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Ferrero Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Sant'Albano Stura ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 12 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Sant'Albano Stura – foglio di mappa 29 particella 26 – profondità 29 m – codice univoco CNP11533 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative,

senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3538 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1089) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Cravero Ambrogio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 68 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Revello, in cascina Saccabonello – foglio di mappa 15 particella 1 – profondità 30 m – codice univoco CNP11552 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione

incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3539 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1120) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla signora Demarchi Mirella (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Carde' ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Carde', in cascina Ormea – foglio di mappa 22 particella 29 – profondità 23 m – codice univoco CNP11603 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3540 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1163) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis)

DETERMINA (omissis) di assentire al signor Dalmasso Luigi (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 10,5 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Brignola – foglio di mappa 16 particella 80 – profondità 22 m – codice univoco CNP11652 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3541 del 18.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1165) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Olivero Francesco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0057 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Crosia – foglio di mappa 22 particella 27 – profondità 10 m – codice univoco CNP11654 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0057 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento del-

l'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3542 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1169) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Billò Sebastiano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 11,5 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Piletta – foglio di mappa 39 particella 14 – profondità 7 m – codice univoco CNP11658 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle

persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3543 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1175) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bernardi Aldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso zootecnico la portata media di 0,0365 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in frazione San Biagio – foglio di mappa 38 particella 15 – profondità 6 m – codice univoco CNP11664 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,0365 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3544 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE

RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1176) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Tassone Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Peveragno ad uso zootecnico la portata media di 0,1254 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Peveragno, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 7 particella 197 – profondità 24 m – codice univoco CNP11665 – portata massima 1 l/s – portata media 0,1254 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3545 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1186) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bonavia Marziano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso agricolo la portata media di 0,007 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Genola, in via Pagliani 26 – foglio di mappa 12 particella 6 – profondità 10 m – codice univoco CNP11677 – portata media 0,007 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le

seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3546 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1187) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bonino Livio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0174 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Martino 17 – foglio di mappa 25 particella 32 – profondità 10 m – codice univoco CNP11678 – portata media 0,0174 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame e scorte antincendio. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle

persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3547 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1192) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Racca Giovanni e F.lli Claudio e Adriano S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0301 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Sant'Antonio Baligio 4/a – foglio di mappa 23 particella 28 – profondità 18 m – codice univoco CNP11683 – portata massima 30 l/s – portata media 0,0301 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R.

5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3548 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1198) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla signora Gabutti Giuseppina (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0238 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in località San Lorenzo – foglio di mappa 41 particella 17 – profondità 10 m – codice univoco CNP11694 – portata massima 20 l/s – portata media 0,0238 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3549 del 18.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1203) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Roccia Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15,4 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Martino – foglio di mappa 52 particella 94 – profondità 12 m – codice univoco CNP11709 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3668 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1213) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Sanino Vittorino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Montanera ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 39 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Montanera, in località Consovero – foglio di mappa 5 particella 20 – profondità 25 m – codice univoco CNP11721 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Montanera, in località Consovero – foglio di mappa 5 particella 56 – profondità 40 m – codice univoco CNP11722 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone

demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3669 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1264) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Brobbio Pesio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Beinette ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 80 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Beinette, in località Stazione di Beinette – foglio di mappa 4 particella 69 – profondità 20 m – codice univoco CNP11786 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3670 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1311) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Ruffino Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo la portata media di 0,1042 l/s e ad uso zootecnico la portata media di 0,1042 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Monsola – foglio di mappa 17 particella 71 – profondità 9 m – codice univoco CNP11849 – portata massima 1,66 l/s – portata media 0,1042 l/s – ad uso zootecnico;
- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Monsola – foglio di mappa 17 particella 71 – profondità 21 m – codice univoco CNP11850 – portata massima 1,66 l/s – portata media 0,1042 l/s – ad uso agricolo: antibrina. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3671 del 20.5.2010 AREA

FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1374) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Mattiauda Gianpiero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bra ad uso zootecnico la portata media di 0,0365 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Bra, in frazione Pollenzo – foglio di mappa 73 particella 84 – profondità 35 m – codice univoco CNP11926 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,0365 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)
- Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3672 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1395) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Cravero Mauro Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo la portata media di 0,003 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in cascina Violo – foglio di mappa 2 particella 10 – profondità 22 m – codice univoco CNP11950 – portata massima 1,25 l/s – portata media 0,0030 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3673 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1450) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Alberione Dario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo la portata media di 0,0304 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Tetti Roccia – foglio di mappa 127 particella 122 – profondità 10 m – codice univoco CNP12020 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,0304 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui é soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni

casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1526 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1473) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Boetto Bartolomeo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelletto stura ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4,8 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Castelletto stura, in località Riforano – foglio di mappa 5 particella 192 – profondità 40 m – codice univoco CNP12053 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui é soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3674 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1478) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Sola Piero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 11,5 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in località Cervignasco – foglio di mappa 23 particella 24 – profondità 50 m – codice univoco CNP12058 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in località Cervignasco – foglio di mappa 23 particella 37 – profondità 33 m – codice univoco CNP12059 ad uso agricolo: irrigazione a altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3675 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1499) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Griseri Franco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Montanera ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Montanera, in via Morozzo cascina Malpensata – foglio di mappa 15 particella 47 – profondità 35 m – codice univoco CNP12084 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3676 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1501) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Cavallo Gabriele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Casalgrasso ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in località Carpenetta – foglio di mappa 22 particella 110 – profondità 28 m – codice univoco CNP12086 ad uso agricolo: irrigazione;

- Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in località Carpenetta – foglio di mappa 20 particella 85 – profondità 29 m – codice univoco CNP12087 ad uso agricolo: irrigazione;;

- Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in località Carpenetta – foglio di mappa 20 particella 142 – profondità 30 m – codice univoco CNP12088 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3677 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1503) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Costamagna Lorenzo e Mana Claudia S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 9,54 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in cascina Govone frazione Cussano – foglio di mappa 34 particella 9 – profondità 25 m – codice univoco CNP12092 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni

casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3678 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1510) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Perrone di San Martino Alessandro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 106,68 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Morré – foglio di mappa 9 particella 269 – profondità 32 m – codice univoco CNP12100 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3679 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1511) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Robasto Gianpaolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in regione Colombaro dei Rossi – foglio di mappa 78 particella 131 – profondità 37 m – codice univoco CNP12101 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3680 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1513) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Varetto Fratelli S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15,25 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in località Abbaiotta San Chiaffredo – foglio di mappa 23 particella 100 – profondità 35 m – codice univoco CNP12105 ad

uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1527 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1514) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Varetto Simone (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 35,1801 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Rasoir – foglio di mappa 20 particella 70 – profondità 45 m – codice univoco CNP12106 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Rasoir – foglio di mappa 20 particella 29 – profondità 37 m – codice univoco CNP12107 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di in-

dennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1528 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1519) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Mana Livio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Manta ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Manta, in via Mattona – foglio di mappa 13 particella 46 – profondità 30 m – codice univoco CNP12111 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3681 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1659) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Cascinassa S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 97 e ad uso zootecnico la portata media di 0,2074 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 82 particella 12 – profondità 35 m – codice univoco CNP12328 – ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 82 particella 4 – profondità 10 m – codice univoco CNP12329 – ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 82 particella 10 – profondità 10 m – codice univoco CNP12330 – portata media 0,0289 l/s – ad uso zootecnico;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 82 particella 10 – profondità 10 m – codice univoco CNP12331 – portata media 0,0304 l/s – ad uso zootecnico;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 31 particella 24 – profondità 30 m – codice univoco CNP13304 – ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 31 particella 43 – profondità 18 m – codice univoco CNP13305 – portata media 0,0926 l/s – ad uso zootecnico;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 31 particella 80 – profondità 36 m – codice univoco CNP13306 – ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 79 particella 75 – profondità 18 m – codice univoco CNP13307 – portata media 0,0278 l/s – ad uso zootecnico;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 31 particella 43 – profondità 18 m – codice univoco CNP14371 – portata media 0,0278 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di in-

dennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3682 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1687) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Mattio Luciano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso zootecnico la portata media di 0,0381 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Gaide – foglio di mappa 1 particella 68 – profondità 30 m – codice univoco CNP12369 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0381 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non

ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1529 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1715) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Restiani S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Carrù ad uso civile la portata media di 0,0006 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Carrù, in località s. p. casello autostrada – foglio di mappa 31 particella 170 – profondità 35 m – codice univoco CNP12415 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0006 l/s – ad uso civile: scorte antincendio. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3683 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1744) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Blua An-

tonio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Lagnasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,5 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Lagnasco, in via Saluzzo – foglio di mappa 8 particella 86 – profondità 30 m – codice univoco CNP12458 ad uso agricolo: antibrina;
- Pozzo sito nel comune di Lagnasco, in via Propano – foglio di mappa 13 particella 23 – profondità 30 m – codice univoco CNP12459 ad uso agricolo: antibrina;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3684 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1750) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Aimetta Giovanni Battista (omissis), in nome proprio e per conto di: Bressy Giovanni (C.F. BRSGNN45S10L219E), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 32,5 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Genola, in località Santa Maria – foglio di mappa 9 particella 42 – profondità 40 m – codice univoco CNP12471 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1530 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1828) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Giordano Stefano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Racconigi – foglio di mappa 31 particella 102 – profondità 35 m – codice univoco CNP12586 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3685 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1842) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Brizio Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,6045 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in via Bossola - cascina Santa Martotta – foglio di mappa 45 particella 196 – profondità 22 m – codice univoco CNP12603 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3686 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1861) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Pozzo San Bernardo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Busca ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 130 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Busca, in frazione Attisano – foglio di mappa 13 particella 98 – profondità 80 m – codice univoco CNP12626 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3648 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1923) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Salomone Giacomo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelletto Stura ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 22,9 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Castelletto Stura, in località Bagnasco – foglio di mappa 7 particella 71 – profondità 40 m – codice univoco CNP12701 ad uso agricolo: irri-

gazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1531 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1925) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Pellegrino Bartolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,8 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in località Gerbola – foglio di mappa 33 particella 172 – profondità 20 m – codice univoco CNP12703 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvede-

re alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3649 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1928) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Gonella Silvio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo la portata media di 0,0307 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in cascina Presidenza – foglio di mappa 24 particella 53 – profondità 14 m – codice univoco CNP12707 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,0307 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3650 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1933) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bosia Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Govone ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,5 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Govone, in località Priosa frazione Canove – foglio di mappa 10 particella 328 – profondità 10 m – codice univoco CNP12713 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3651 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1942) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Verra Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallerleone ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,9 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1296 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in cascina Oropa – foglio di mappa 3 particella 1 – profondità 18 m – codice univoco CNP12724 – ad uso agricolo: irrigazione;;

- Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in cascina Oropa – foglio di mappa 2 particella 20 – profondità 12 m – codice univoco CNP12725 – portata media 0,1296 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3652 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1978) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Colombatto Giovanni Battista (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Moretta ad uso agricolo la portata media di 0,0048 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Moretta, in via Fornace 5 – foglio di mappa 10 particella 8 – profondità 20 m – codice univoco CNP12783 – portata media 0,0048 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà

tà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1532 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1981) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Poetto Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali e acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,1579 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in borgata Motta Levaldigi – foglio di mappa 128 particella 50 – profondità 6 m – codice univoco CNP12787 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;
- dal combale Balanzone nel comune di Roccabruna, in località Balanzone – foglio di mappa 23 particella 156 – codice univoco CNA10080 ad uso agricolo: irrigazione e abbeveraggio bestiame;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Per derivazione di acque superficiali, di sorgente, di fontani o di trincee drenanti

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne

l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3653 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1983) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Ballario Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,85 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in frazione Monera – foglio di mappa 11 particella 105 – profondità 47 m – codice univoco CNP12790 ad uso agricolo: irrigazione e abbeveraggio bestiame;
- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in frazione Monera – foglio di mappa 11 particella 4 – profondità 8 m – codice univoco CNP12791 ad uso agricolo: irrigazione e abbeveraggio bestiame;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le

seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3654 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2006) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Eandi Romano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo la portata media di 0,0282 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Palazzo 10 – foglio di mappa 90 particella 10 – profondità 12 m – codice univoco CNP12827 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0282 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne

l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1533 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2014) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Lu Taz di Tosello Riccardo e C. S.n.c. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Limone Piemonte ad uso potabile la portata media di 2,5 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Limone Piemonte, in località San Maurizio – foglio di mappa 38 particella 21 – codice univoco CNS10054 – portata massima 10 l/s – portata media 2,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile

Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3655 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferen-

ziale n. 2022) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Compaire Rinaldo Filippo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in strada vicinale del Tortino – foglio di mappa 22 particella 71 – profondità 40 m – codice univoco CNP12851 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in strada Racconigi – foglio di mappa 18 particella 244 – profondità 30 m – codice univoco CNP12850 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3656 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2040) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Sapino Giacomo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Moretta ad uso zootecnico la portata media di 0,0647 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Moretta, in località Boglio – foglio di mappa 6 particella 61 – profondità 18 m – codice univoco CNP12878 – portata massima 10 l/s – portata media 0,0647 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è

soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3657 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2075) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla signora Ambrogio Anna Maria (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 8,5258 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in strada Santa Scolastica – foglio di mappa 105 particella 27 – profondità 21 m – codice univoco CNP12924 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in strada Santa Scolastica – foglio di mappa 105 particella 22 – profondità 35 m – codice univoco CNP12923 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Fontanile sito nel comune di Savigliano, in località Priglia Magliano – foglio di mappa 106 particella 15 e particella 23 e foglio 115 particelle 1 e 2 – codice univoco CNS10889 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Fontanile sito nel comune di Savigliano, in località frazione Suniglia Vaschetta – foglio di mappa 106 particella 12 – codice univoco CNS11646 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Per derivazione di acque superficiali, di sorgente, di fon-

tanili o di trincee drenanti

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1534 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2089) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Pautassi Riccardo (omissis), in nome proprio e per conto di: Pau-

tassi Guido (C.F. PTSGDU58P11B791P), Pautassi Mario (C.F. PTSMRA62H26F723G), Pautassi Franco (C.F. PTSFNC62H26F723N), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Saluzzo e di Cardè ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 12,5730 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in località Paracollo – foglio di mappa 13 particella 123 – profondità 28 m – codice univoco CNP12943 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Cardè, in località Brasse – foglio di mappa 1 particella 51 – profondità 30 m – codice univoco CNP12942 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3658 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2099) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Viglietta Guido & C. S.a.s. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso civile la portata media di 0,0127 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in via del Santuario 38 – foglio di mappa 49 particella 41 – profondità 6 m – codice univoco CNP12953 – portata massima 35 l/s – portata media 0,0063 l/s – ad uso civile: scorte antincendio;
- Pozzo sito nel comune di Fossano, in via del Santuario

38 – foglio di mappa 49 particella 41 – profondità 20 m – codice univoco CNP12954 – portata massima 35 l/s – portata media 0,0063 l/s – ad uso civile: scorte antincendio. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3659 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2105) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Aimar Riccardo e Fabrizio S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Barge, in località San Martino via Chiappere – foglio di mappa 45 particella 14 – profondità 20 m – codice univoco CNP12960 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di in-

dennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3660 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2131) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bertino Domenico (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallermaggiore ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20,5740 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Motta Gastaldi 35 – foglio di mappa 2 particella 40 – profondità 30 m – codice univoco CNP12994 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non

ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3661 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2137) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Carle Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Barge, in località Sant'Agostino cascina Paciarina – foglio di mappa 58 particella 390 – profondità 32 m – codice univoco CNP13001 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3662 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2174) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Galfrè Domenico & C. S.n.c. (omissis), la concessione di deri-

vare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso civile la portata media di 0,0159 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in frazione Roata Chiusani via Centallo 136 – foglio di mappa 43 particella 278 – profondità 35 m – codice univoco CNP13057 – portata massima 3,7 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso civile: scorte antincendio e lavaggio. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3663 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2195) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo "S. Antonio del Baligio" (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 220,09 dalla seguente captazione:

- Fontanile sito nel comune di Fossano, in località Sant'Antonio Baligio – foglio di mappa 21 particella 9 – codice univoco CNS11644 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e suc-

cessive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3664 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2243) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Alasia Antonio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Savigliano e di Monasterolo di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 33,3 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Asprina – foglio di mappa 37 particella 49 – profondità 30 m – codice univoco CNP13131 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano – foglio di mappa 13 particella 9 – profondità 35 m – codice univoco CNP13132 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: – l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso

da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3665 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2252) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Sampo Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Costigliole Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,3168 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Costigliole Saluzzo, in località Zona Orti – foglio di mappa 9 particella 99 – profondità 5 m – codice univoco CNP13146 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1535 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferen-

ziale n. 2269) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Calliero Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Faule ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 7,65 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Faule, in località Gramunera – foglio di mappa 2 particella 58 – profondità 30 m – codice univoco CNP13170 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3666 del 20.5. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2284) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Lice Tommaso (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Valgrana ad uso piscicolo la portata media di 6,5639 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Valgrana – foglio di mappa 6 particella 314 – codice univoco CNS10293 – portata massima 6,6 l/s – portata media 6,5639 l/s – ad uso piscicolo. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione

che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3687 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2323) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Caramello Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocca de' Baldi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 30 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Rocca de' Baldi – foglio di mappa 13 particella 36 – profondità 29 m – codice univoco CNP13240 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 3667 del 20.5.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2325) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla signora Perrone

Maria (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,4181 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Barge, in via Rio Secco – foglio di mappa 3 particella 11 – profondità 30 m – codice univoco CNP13245 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1536 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2864) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Acquedotto Rurale Robertiero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Gorzegno ad uso potabile la portata media di 0,0634 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Gorzegno, in cascina Moglie – foglio di mappa 10 particella 14 – codice univoco CNS10561 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Gorzegno, in cascine Coste – foglio di mappa 10 particella 104 – codice univoco CNS10562 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0381 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo li, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1537 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3099) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Pasero Giovanna (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Acceglio ad uso piscicolo la portata media di 30,1243 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Acceglio, in località Ponte Maira – foglio di mappa 43 particella 201 – codice univoco CNS11233 – portata massima 36 l/s – portata media 30,1243 l/s – ad uso piscicolo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Maira. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione

che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1538 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3152) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire al signor Bruno Danilo (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Bagnolo Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Acqua superficiale sita nel comune di Bagnolo Piemonte, in località Villaretto – foglio di mappa 21 particella 464 – codice univoco CNA10127 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 1539 del 11.3.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3186) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire alla società Sep S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso civile la portata media di 0,0086 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in via Caramagna

– foglio di mappa 26 particella 127 – profondità 26 m – codice univoco CNP14090 – portata massima 2,5 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso civile: scorte antincendio;

- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in via Caramagna – foglio di mappa 26 particella 127 – profondità 10 m – codice univoco CNP11186 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0054 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo lì, 21 giugno 2010

Il Responsabile
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Pubblicazione Ordinanza n. 263 relativa alle istanze di Concessione di Derivazione d'acqua n. 5430 della Società Ecoenergy s.r.l. con Sede in Carrù e n. 5572 del Sig. Livio Bongiovanni, ad uso Energetico dal Torrente Pesio, nei Comuni di Magliano Alpi e Mondovì.

IL DIRIGENTE

VISTO che in data 13.03.2007 il Sig. Gianfranco Occelli, in qualità di Legale Rappresentante della Società ECOENERGY s.r.l. con sede in Carrù (CN) - Strada Trinità 1 - ha depositato, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestualmente istanza intesa ad ottenere la concessione di derivare - ad uso energetico - dal Torrente Pesio nei Comuni di Magliano Alpi e Mondovì, in Località Breolungi, presso il ponte stradale della S.S. n. 28, la portata massima complessiva di litri al secondo

7500, media di 2681 e minima di 750 per produrre, sul salto di metri 6.00, la potenza nominale media di 157.8 KW;

VISTO che in data 14.04.2009 il Sig. Livio Bongiovanni, ha depositato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestualmente istanza intesa ad ottenere la concessione di derivare - ad uso energetico - dal Torrente Pesio nei Comuni di Magliano Alpi e Mondovì, in Località Breolungi, presso il ponte stradale della S.S. n° 28, la portata massima complessiva di litri al secondo 7440 e media di 4860 per produrre, sul salto di metri 6.40, la potenza nominale media di 305 KW;

VISTA la nota prot. n. 63812 del 10.12.2007 con la quale il Servizio V.I.A. ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Società ECOENERGY s.r.l., a seguito della quale sono variati i seguenti parametri della derivazione: salto di metri 6.50, potenza nominale media di 171 kW;

VISTA la nota prot. n. 39383 del 18.05.2010 con la quale il Servizio V.I.A. ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dal Sig. Livio Bongiovanni, a seguito della quale sono variati i seguenti parametri della derivazione: portata massima di litri al secondo 15000, media di 4646 e minima di 2000 per produrre, sul salto di metri 6.40, la potenza nominale media di 291.7 kW;

VISTO il pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciati - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.G.R. n.10/R-2003 - con note prot. n. 1924 del 06.07.2007 e prot. n. 90 del 21.07.2008 relative all'istanza della Società ECOENERGY s.r.l.;

VISTA la Deliberazione n° 10/2009 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po *“Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree in dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione del PAI”*;

VISTE le note prot. n. 63767 del 30.11.2009 e n. 30848 del 21.04.2010 con le quali il Servizio V.I.A. comunicava la riapertura del procedimento amministrativo relativo all'istanza della Società ECOENERGY s.r.l.;

VISTE la nota prot. n. 63742 del 30.11.2009 con la quale il Servizio V.I.A. comunicava la riapertura del procedimento amministrativo relativo all'istanza del Sig. Livio Bongiovanni;

PRESO ATTO che non risulta ancora pervenuto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.G.R. n.10/R-2003, relativo all'istanza del Sig. Livio Bongiovanni;

VISTO il NULLA CONTRO espresso dal Comando R. F. C. Interregionale Nord con nota Prot. n. 37565 del 31.08.2009 relativo all'istanza del Sig. Livio Bongiovanni;

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

VISTA la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di conferi-

mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO il Regolamento Regionale recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Magliano Alpi (CN) e di Mondovì (CN) per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n° 30, e presso la Segreteria dei Comuni di Magliano Alpi (CN) e di Mondovì (CN) a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni di Magliano Alpi (CN) e di Mondovì (CN); potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Regione Piemonte Settore Dec. OO.PP. di CUNEO
All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPA CUNEO

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord TORINO

Al Sindaco del Comune di MONDOVÌ

Al Sindaco del Comune di MAGLIANO ALPI

Alla Società ECOENERGY s.r.l. CARRÙ

Al Sig. Livio Bongiovanni CUNEO

Un rappresentante legittimato di ogni Società Proponente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, fissata per il giorno giovedì 23 settembre 2010 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Magliano Alpi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

I Comuni restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo;

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ing. Fabrizio Cavallo ed i referenti sono l'Ing. Paolo Algarotti e l'Ing. Roberto Gasca;

- nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo lì, 1 luglio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Avviso finale derivazione n. 5561 della soc. La Casota Di Lovera Romolo & C. dal canale Miglia in Comune di Vignolo ad uso energetico.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R.

PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 13.05.2010 n. 3396 del registro determinazioni (omissis). Il Responsabile del Settore Risorse Naturali - Servizio Acque - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società "LA CASOTA SNC DI LOVERA ROMOLO & C.", con sede in Vignolo (omissis) la concessione trentennale di derivare dal Canale Miglia in Comune di Vignolo, una quantità d'acqua di l/s max 3.000 e l/s medi 2.915 atti a produrre sul salto di m 3,38 la potenza nominale media di Kw 96,70 ad uso energetico (produzione di energia elettrica). Estratto del Disciplinare 13.04.2010, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi.

La Società Concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. (omissis) La Società Concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 16.

Cuneo, li 5 luglio 2010

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 15 del 05/07/2010 Settore Politiche Sociali. Sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione "Unità medico infermieristica volontaria operante nell'ambito della protezione civile".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

decreta

di iscrivere l'Associazione "Unità Medico Infermieristica Volontaria operante nell'ambito della Protezione Civile", con sede legale ed operativa in Via Mondovì n. 19, C.A.P. 12045 Fossano, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione protezione civile.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 16 del 05/07/2010 Settore politiche sociali. Sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione di volontariato "ConTe".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

decreta

di iscrivere l'Associazione di volontariato "conTe", con sede legale ed operativa in Via Sant'Andrea n. 30, C.A.P. 12038 Savigliano, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio assistenziale.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 17 del 05/07/2010 Settore Politiche Sociali. Sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione "Nostra Signora di Lourdes".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

decreta

di iscrivere l'Associazione "Nostra Signora di Lourdes", con sede legale ed operativa in Via A. Rossi n. 28, C.A.P. 12100 CUNEO, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio assistenziale.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 138 – 26037/2010 del 06/07/2010. L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione sanitaria - dell' "Associazione Cardio Trapiantati Italiani ONLUS" siglabile "A.C.T.I." con sede legale in Torino.

(omissis)

IL DIRIGENTE

determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l' "Associazione Cardio Trapiantati Italiani ONLUS", siglabile "A.C.T.I." con sede legale in Torino (omissis) - alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria.

2. L'iscrizione nella sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibile alle finalità di cui alla L. 266/1991 e alla L.R. 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non

assume rilevanza contabile.

Torino, 6 luglio 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 139 - 26042/2010 del 06/07/2010. L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione sanitaria - dell'associazione "TPA -Associazione Trapiantati di Polmoni + Amici" con sede legale in Torino.

(omissis)
IL DIRIGENTE
determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'associazione "TPA -Associazione Trapiantati di Polmoni + Amici" con sede legale in Torino (omissis) - alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria.

2. L'iscrizione nella sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibile alle finalità di cui alla L. 266/1991 e alla L.R. 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 6 luglio 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. - Presa d'atto delle modifiche statutarie per variazione di sede legale delle associazioni: "Albedo onlus" "Handicap e Sviluppo" che permangono tuttavia negli stessi Comuni.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge Quadro sul Volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f della L.R. 8 gennaio 2004 n.1. "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e Promozione del Volontariato, come modificata ed integrata dalla L.R. 1/2004, art. 62;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 – 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 – Registro Re-

gionale del Volontariato – Istituzione della Sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione dell'articolazione delle Sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 763 – 135900 del 18/06/2002. "Decentramento amministrativo: D.Lgs. n. 112 del 1998 e L.R. n. 44 del 2000. Specificazione delle attribuzioni dei diversi servizi provinciali competenti in materia di Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Istituzione della Sezione Provinciale "Organismi di Collegamento e Coordinamento". Adempimenti per l'iscrizione al registro e modalità operative"; Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 86 - 389499 del 14/09/2005 con la quale è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Socio Assistenziale - l'Organizzazione "Albedo onlus" con sede legale in P.za San Lorenzo n. 41, a Giaveno (TO);

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 185 - 147144 del 24/05/2004 con la quale è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Impegno civile e Tutela e Promozione dei Diritti - l'Organizzazione "HANDICAP E SVILUPPO" con sede legale in via Toselli, 1 a Torino;

Visto che l'Associazione "Albedo onlus" ha trasmesso all'Ufficio competente in data 07/06/2010, ns. prot. n. 4560693/NC7/14.11, il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 12/05/2010 dal quale si evince che tale organizzazione di volontariato ha approvato all'unanimità le modifiche statutarie per la variazione della sede legale da P.za San Lorenzo n. 41 a Via Pertini n.2 in Giaveno (TO) e che lo statuto è conforme alla legge 266/91 "Legge Quadro sul Volontariato";

Visto che l'Associazione "Handicap e Sviluppo" ha trasmesso all'Ufficio competente in data 18/06/2010, ns. prot. n. 501745/NC7/14.11, il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 27/03/2010 dal quale si evince che tale organizzazione di volontariato ha approvato all'unanimità le modifiche statutarie per la variazione della sede legale da Via Toselli n. 1 c/o V.S.S.P. a Via Giolitti n. 21 c/o V.S.S.P. in Torino e che lo statuto è conforme alla legge 266/91 "Legge Quadro sul Volontariato";

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 e s.m.i.;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

determina

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che le Organizzazioni di Volontariato: hanno adottato un nuovo statuto e variato le loro sedi legali rispettivamente come da prospetto che segue:

<i>Sede legale DA</i>	<i>Sede legale IN</i>
“Albedo onlus” C.F. 97611420015, con sede legale in P.za San Lorenzo n. 41 a Giaveno (TO)	“Albedo onlus” C.F. 97611420015 con sede legale in Via Pertini n. 2 a Giaveno (TO)
“Handicap e Sviluppo” C.F. 94021510014 con sede legale in Via Toselli n. 1 c/o V.S.S.P a Torino	“Handicap e Sviluppo” C.F. 94021510014 con sede legale in Via Giolitti n. 21 c/o V.S.S.P. a Torino

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23/06/2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Cooperativa Santa Rita Società Cooperativa Sociale" - con sede legale in Torino. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. n. 1 del 08/01/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, che attribuisce alle Province le competenze in materia di cooperative sociali;

Visti gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 18 del 09/06/1994 e s.m.i. Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, che disciplinano l'istituzione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'art. 115 della L.R. 44/2000 inserito dall'art. 10 della L.R. 5/2001 nonché l'iscrizione alle sezioni provinciali;

Visto l'art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n. 18/94, così come modificato dall'art. 32 comma 2 della L.R. n. 30/2009, che definisce la sezione A dell'Albo, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

Vista la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Vista la D.G.P. n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 32 comma 3 della L.R. n. 30/2009 che inseri-

sce all'art. 2 della L.R. n. 18/94 i seguenti commi:

- 2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

- 2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

- 2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

- 2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Visto l'art. 2 comma 3 della L.R. 18/94, così come integrato dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 30/2009, che evidenzia che l'iscrizione all'Albo non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività;

Vista l'istanza, corredata dalla documentazione di rito, pervenuta all'Amministrazione provinciale in data 31/03/2010, prot. n. 263006/NC7/14.11 e successive integrazioni, prodotte dalla Cooperativa Sociale in oggetto; Visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto a rogito del Dott. Gustavo Gili, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero, Rep. n. 2441, Raccolta n. 597 del 18/05/2005 e registrato a Torino il 26/05/2005 al n. 6228;

Dato atto che, con nota di questa Amministrazione in data 26/04/2010 prot. n. 336682/NC7/14.11, si è comunicato alla Cooperativa Sociale richiedente l'avvio di provvedimento di diniego di iscrizione con contestuale richiesta di integrazione di documenti ed interruzione dei termini del procedimento, in quanto si rilevava la mancanza di alcuni requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

Preso atto delle integrazioni prodotte dalla cooperativa Santa Rita s.c.s. volte a suffragare la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'iscrizione all'Albo;

Preso atto dell'impegno, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto in data 07/05/2010 ns. prot. 374361/NC7/14.11 dal Legale Rappresentante ad integrare, entro il termine di sei mesi, l'oggetto sociale di cui all'art. 6 dello Statuto della Cooperativa, con le nuove diciture previste ai commi 2 bis e 2 ter introdotti dall'art. 32 comma 3 della L.R. n. 30/2009;

Considerato quindi che, in assenza di ulteriori indicazioni esplicative da parte dell'Amministrazione Regionale, l'oggetto sociale della cooperativa Santa Rita s.c.s. possa ritenersi compatibile con la normativa di riferimento;

Ritenuto pertanto che, dalla documentazione agli atti, la cooperativa sociale Santa Rita s.c.s. con sede legale in

Torino, rientri nella previsione di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. 18/94, così come modificata dall'art. 32 della L.R. n. 30/2009;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 1 co. 1 e co. 2 della L. 241/90 e s.m.i., procedere all'iscrizione della suddetta cooperativa alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione A;

Dato atto che, qualora le future indicazioni regolamentari regionali rendessero doverose ulteriori modifiche allo Statuto della Cooperativa suddetta, si provvederà a rivederne le condizioni di iscrिवibilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle Leggi 381/91 e dalla L.R. n. 18/94 e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

determina

1. Di iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale “Cooperativa Santa Rita Società Cooperativa Sociale” - P.I. 09149420011 - con sede legale in Torino, alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 17/06/2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Domanda datata 25.05.2005 della EVA Energia Valsabbia S.p.A., ora Valprato Energie s.r.l., di concessione di derivazione

d'acqua dal T. Soana, in Comune di Valprato Soana, loc. Fontanetta, in misura di litri/sec massimi 4000 e medi 720, ad uso energetico per produrre sul salto di mt 157,58 la potenza nominale media di kW 1112,33 con restituzione nel T. Soana nel medesimo Comune.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 346/37/2010 del 07.07.2010.

" Vista la domanda in data 25.05.2005 della EVA Energia Valsabbia S.p.A., ora Valprato Energie s.r.l., di concessione di derivazione d'acqua dal T. Soana e dal T. Campiglia, ad uso idroelettrico, in Comune di Valprato Soana, con le seguenti caratteristiche:

T. Soana Portata massima 4000 l/s, Portata media 793 l/s poi modificata in 720 l/s, Salto 160 m poi modificato in 157,58 m

Potenza nominale media di 1244 kW poi modificata in 1112,33 kW ;

T. Campiglia Portata massima 4000 l/s poi modificata in 2000 l/s, Portata media 765 l/s poi modificata in 487 l/s, Salto 208 m poi modificato in 190,80 m, Potenza nominale media di kW 1561,00 poi modificata in 910 kW;

Vista la domanda in data 25.05.2005 della EVA Energia Valsabbia S.p.A., ora Valprato Energie s.r.l., di avvio della fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, relativamente al progetto di “concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dai torrenti Soana e Campiglia”, in Comune di Valprato Soana;

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 4340 datata 14.09.2005 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole;

Visto che, sulla base dell'istruttoria tecnica interdisciplinare della fase di valutazione di impatto ambientale, per quanto riguarda la derivazione d'acqua dal T. Campiglia, è emerso che non sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, mentre, relativamente alla presa sul T. Soana, è stata rilevata l'assenza di ragioni ostative al prosieguo dell'istruttoria integrata della fase di valutazione;

Visto che l'intervento in questione, sulla base di quanto stabilito nelle Norme di Piano del PTA, risulta ubicato nell'area idrografica denominata “AI14 Orco”, coincidente con il sottobacino idrografico “Orco”, ed interessa il T. Soana che è inserito nell'Allegato 4 - Individuazione dei corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale - delle medesime Norme, tra i corsi d'acqua naturali di rilevante interesse ambientale;

Visto che per il raggiungimento delle finalità del PTA le misure previste sono distinte in misure di carattere generale definite ai Titoli II (Misure di tutela qualitativa) e III (Misure di Tutela quantitativa), e in specifiche misure di area, richiamate al Titolo IV (Norme di Area) e individuate nelle monografie di area;

Premesso che nella Monografia di area AI14-Orco lo stato ambientale attuale T. Soana a Pont C.se, viene classificato “sufficiente”, che l'obiettivo finale dello stato am-

bientale è fissato in “buono”, il programma di misure individuate nella medesima Monografia, contempla, nello specifico dell'intervento in questione e tra le altre, le misure relative all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale e il monitoraggio dell'efficacia dello stesso, la revisione delle concessioni in base agli effettivi fabbisogni irrigui, gli interventi strutturali per la razionalizzazione dei prelievi a scopo irriguo principale e quelli a scopo idroelettrico e industriale; "... omissis ..." O R D I N A

la sopracitata domanda in data 25.05.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Valprato Soana. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 29.09.2010 con ritrovo alle ore 10:30 presso il Municipio del Comune di Valprato Soana; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte Torino
- Comando Regione Militare Nord Torino
- Ente Parco Gran Paradiso Torino
- Comunità Montana Valli Orco e Soana Locana
- Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrog Torino
- Regione Piemonte - Direzione 14.18 Idraulica Forestale – Tutela del Terr Torino
- Comune di Valprato
- Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Torino
- Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo Torino
- Regione Piemonte – Settore Beni Ambientali Torino
- Regione Piemonte - Settore Parchi Naturali Torino
- Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e

della Flora Sede

– Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale Sede

– Valprato Energie Gavardo (BS)

"omissis"

Provincia di Vercelli

Rinnovo licenza di attingimento d'acqua dal fiume Sesia e dalla roggia Gamarretta in Comune di Vercelli per uso irriguo della ditta Francesa Marino e Ponzio Giuseppina. Pratica n. 1645.

Determinazione del Dirigente del Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche n. 1271 del 29.04.2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Francese Marino e Ponzio Giuseppina con sede in Via Solferino, 35 del Comune di Palestro, il rinnovo della licenza, già oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 785 del 21.04.2009, per poter continuare ad attingere dal fiume Sesia e dalla roggia Gamarretta in Comune di Vercelli lt/sec. 100 massimi d'acqua corrispondente ad un volume annuo di mc. 35.000 da utilizzare per irrigare circa 16 ettari di terreni siti nei Comuni di Vercelli e Palestro.

(omissis)

Il Dirigente del Settore

Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Sesia della ditta Basikdue spa. Pratica n. 347 - VC00335.

Determinazione del Dirigente n. 1749 del 14/06/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Basikdue s.p.a. con sede in Frazione Materassi, 22 del Comune di Bonvicino (CN) (omissis), la titolarità del diritto di derivazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 885 del 22.03.2010 e al disciplinare n. 20 del 12.04.2010.

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla Determinazione Dirigenziale n. 885 del 22.03.2010, nonché dal disciplinare n. 20 del 12.04.2010.

3) Di imporre a carico della ditta Basikdue s.p.a. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di € 4.538 (quattromilacinquecentotrentotto) a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Dirigente del Settore

Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

Variante alla concessione di derivazione d'acqua da

falda sotterranea in Comune di Palazzolo V.se della ditta Plastimec srl. Pratica n. 1392-VC10339.

Determinazione del Dirigente n. 1762 del 15/06/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 04.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Plastimec s.r.l con sede legale in Via Torino 137 del Comune di Palazzolo V.se (VC) (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi, di lt/sec. massimi 16,00 corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc. 200.000 d'acqua da utilizzare per uso civile e produzione beni e servizi (di raffreddamento).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone in aumento, rispetto all'autorizzazione provvisoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 41299 del 22.11.2002, relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2010 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R l'uso in base al quale è stabilito il canone è quello per "produzione beni e servizi" (di raffreddamento), in quanto risulta essere il più elevato fra quelli indicati all'art. 2 e considerato inoltre che la risorsa idrica, oltre a non essere quantificata per tipologia d'uso, è finalizzata all'approvvigionamento dell'impianto della stessa unità aziendale. Relativamente all'anno in corso detto canone viene fissato, ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, in € 1.052 (millecinquantadue) pari al 50% del minimo stabilito dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Estratto del disciplinare n. 50 del 06/07/2010

(omissis)

Art. – 8 – Condizioni particolari omissis

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis).

Provincia di Vercelli

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in Comune di Gattinara e concessione per uso produzione beni e servizi dell'acqua scoperta della ditta Lanificio Comero spa. Pratica n. 1740.

Determinazione del Dirigente n. 1761 del 15/06/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20.05.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Lanificio Comero s.p.a. con sede legale in P.zza Vittorio Veneto, 15 del Comune di Biella e unità operativa in C.so Garibaldi, 261 del Comune di Gattinara (VC) (omissis), la concessione di derivazione, a mezzo di un pozzo, in Comune di Gattinara, di lt/sec. 1,5 massimi, corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc. 10.000 d'acqua da utilizzare per produzione di beni e servizi.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2010 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone

per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone viene fissato, diversamente da quanto indicato nell'art. 11 del disciplinare, in € 1.068 (millesessantotto) minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 49 del 06/07/2010

Art. 8 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione ... (omissis)

Provincia di Vercelli

Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli della ditta Edilcave spa Pratica n. 1064-VC 10140.

Determinazione del Dirigente n. 1788 del 18/06/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di trasferire, alla ditta Edilcave s.p.a con sede legale in Via Alice Castello, 2 del Comune di Tronzano V.se (omissis), la titolarità della concessione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 4863 del 11.10.2007, che assentiva di derivare, da falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Comune di Vercelli l/s 5 massimi corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc 1.198 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi (di processo).

2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla determinazione dirigenziale n. 4863 del 11.10.2007, nonché dal disciplinare n. 31 di rep. in data 07.11.2007.

3) Di imporre a carico della ditta Edilcave s.p.a l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 309,50 a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R.

29.07.2003 n. 10/R, pari alla metà del canone annuo quantificato sulla base di quanto fissato dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

4) Di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso questo Settore, affinché provveda a comunicare alla Regione Piemonte e all'istante l'adozione del presente provvedimento.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Dirigente del Settore

Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

Giudizio negativo di compatibilità ambientale art. 12 L.R. n. 40/98 e s.m.i. Progetto di impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali, in comune di Greggio (VC) località Regione Mandrie, presentato dalla Ditta SODAI S.p.A. di Milano.

Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 11.06.2010.

(omissis)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- La Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", disciplina le modalità di partecipazione della Regione e degli Enti Locali alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, individuando le "Autorità Competenti" per la VIA.

- Il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ha stabilito procedure inerenti la valutazione dell'impatto ambientale, disponendo anche i termini dei procedimenti relativi alle fasi di Verifica e di Valutazione.

- Il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, modificativo del D.Lgs. n. 152/2006, entrato in vigore il 13.02.2008, ha reso applicabili da tale data i termini stabiliti dalla L.R. n. 40/98.

- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, la Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30.07.2008, ha aggiornato gli allegati alla Legge Regionale n. 40/98.

- Al fine di garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale, nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla Legge Regionale n. 40/98, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 63-11032 del 16.03.2009 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 19.03.2009), ha adottato "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. n. 40/1998, in relazione ai disposti di cui alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006".

- In data 30.06.2009 la Società SODAI S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. relativi

vamente al Progetto di “Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie”, con allegati: Studio di Impatto Ambientale, Relazione di Impatto Acustico, Sintesi non Tecnica, Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, Presentazione del Progetto, Progetto Definitivo, Elenco delle autorizzazioni.

- L'opera rientra nell'Allegato A2, Categoria progettuale n. 5 e 6 della L.R. n. 40/98 “(Impianti di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni D8, D9, D13, D14, D15 e R13 di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/2006)”.

- Il Progetto presentato dalla Società SODAI S.p.A. ed il contesto territoriale interferito dalle opere si caratterizzano per i seguenti sintetici aspetti principali, desunti dalla documentazione fornita dalla Ditta proponente:

- Il Progetto consiste in una piattaforma per il trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi provenienti da attività industriali, costituita da un capannone principale chiuso, da vasche solettate e da una palazzina uffici e laboratori.

- Il sito è ubicato in zona posta a Nord ed a circa km 1,2 dell'abitato di Greggio lungo la ex Strada Statale 594 nei pressi del casello Autostradale A/4; il sito è inoltre posto al confine con il territorio del Comune di Arborio a distanza di circa km 2,3 dall'abitato in zona a sud dello stesso.

- L'impianto riguarda le attività di raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare e messa in riserva (D13, D14, D15, R13) prima delle operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) e biologico (D8), per una capacità annua massima complessiva di 200.000 t (m^3 200.00) di rifiuti liquidi speciali, di cui 80.850 t/a pericolosi (m^3 80.850), corrispondenti a 800 t/giorno complessivi (m^3 800) di cui 320 t/g (m^3 320).

- L'impianto ha una capacità di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali conferiti dall'esterno per un volume di 1.630 m^3 . L'impianto potrà consentire il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi prodotti da aziende localizzate in Piemonte, Lombardia e Liguria.

- La superficie totale occupata dal complesso è pari a m^2 27.206 dei quali m^2 6.500 di superficie coperta, m^2 9.700 di superficie scoperta asfaltata e m^2 11.006 di superficie scoperta aree verdi; tali aree risultano in disponibilità della ditta proponente. Il sito sarà delimitato da recinzione e da cortina alberata lungo il perimetro.

- Dai processi di depurazione saranno ottenuti fanghi disidratati, acque depurate e il concentrato degli evaporatori.

- L'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi prevede un unico punto di emissione in atmosfera costituito da camino di scarico avente altezza di m 15 e diametro 900 mm.

- Per soddisfare le necessità del nuovo impianto è prevista la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso industriale con estrazione di 63 m^3 /giorno in zona posta sul lato est delle nuove strutture.

- Lo scarico finale delle acque depurate, quantificabili in circa 10 l/s (portata stimata di 835 m^3 /giorno), avverrà nel Cavo delle Mandrie posto a poca distanza dall'impianto sul lato Nord/Est, mediante tubazione in-

terrata posta in affiancamento a strada sterrata esistente.

- L'area interessata dall'intervento sarà escavata dal terreno di riporto fino al raggiungimento di uno strato di materiale di portanza idonea a sostenere le strutture dell'impianto; tali scavi, quantificati in circa m^3 26.100, potranno interferire con la falda superficiale che risulta attestarsi a circa m 1,00 – 1,20 dal piano di campagna esistente. Il sottofondo sarà quindi ricostruito con riporto di materiali inerti provenienti da cave di prestito per una quantità stimata in m^3 64.000 circa. I materiali derivanti dagli scavi saranno interamente riutilizzati in cantiere per reinterri per aree verdi e per riporti nell'area di cantiere.

- Su tutta la superficie interessata dall'impianto, comprendente edifici, strade e piazzali, sarà realizzato un pacchetto di impermeabilizzazione costituito da telo in HDPE di spessore 2 mm posto all'interno di uno strato di protezione costituito da tessuto non tessuto antipunctonamento; tale impermeabilizzazione sarà interrata a profondità variabile da 1,50 a 2,35 dalla quota dei piazzali.

- L'accesso all'impianto è garantito tramite la Strada delle Mandrie posta parte in area industriale del Comune di Greggio, nei pressi del casello Autostradale A/4; tale viabilità sarà ampliata nel tratto finale per una lunghezza di circa 200 m. L'assetto della viabilità utilizzata consente di escludere il transito dei mezzi da e per l'impianto sia sull'adiacente ex Strada Statale n. 594 che nei centri abitati dei Comuni di Greggio e Arborio. Le aree necessarie all'ampliamento della viabilità (m^2 1.230 circa) risultano di proprietà del Comune di Greggio.

- La fase di escavazione e riporto di materiali inerti avrà durata di circa 4 mesi. I lavori di costruzione delle strutture e avviamento dell'impianto avranno durata complessiva di circa mesi 16, dopodiché potrà iniziare la fase operativa con inizio delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

- In data 17.09.2009 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art.13 della L.R.n. 40/98.

- La Ditta SODAI S.p.A., con nota 11.09.2009 n. 0252 e successiva nota del 14.09.2009 n. 255, ha richiesto il rinvio della Conferenza per gg. 30/35 per la necessità di procedere ad approfondimenti di natura tecnica. La Provincia di Vercelli, con nota n. 67115 del 14.09.2009, ha disposto il rinvio della Conferenza fino all'acquisizione della documentazione indicata dalla Ditta proponente.

- La Società proponente, come da nota 12.10.2009 n. 0288 ha richiesto ulteriore rinvio della Conferenza dei Servizi. La Provincia di Vercelli, con nota n. 75451 del 13.10.2009, ha disposto un ulteriore rinvio della Conferenza per 30 gg.

- Con nota in data 23.11.2009 la Società SODAI S.p.A. ha rassegnato documentazione integrativa costituita da: Controdeduzioni alle osservazioni prodotte da Legambiente - Pro Natura, datate Novembre 2009. La Provincia di Vercelli con nota del 15.12.2009 n. 92122 ha riconvocato la Conferenza dei Servizi che si è tenuta il giorno 22 Gennaio 2010 coinvolgendo: la Società SODAI S.p.A. Proponente il Progetto, ARPA Dip. Vercelli e ARPA Sett. Prevenzione Rischio Geologico Asti, Comune di Greggio, Comune di Arborio, Azienda Sani-

taria Locale, Regione Piemonte Settore Gestione Rifiuti, Regione Piemonte Ufficio Decentrato Urbanistica Vercelli, Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli, Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo, Regione Piemonte Settore Aree Protette, Parco Lama del Sesia, Autorità di Bacino del Fiume Po, Corpo Forestale dello Stato, Autorità d'Ambito ATO2, Consorzio di Bonifica della Baraggia, SII S.p.A., Comune di Albano V.se.

- Nell'ambito della riunione di Conferenza dei Servizi sono state evidenziate rilevanti criticità e problematiche riguardo sia gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, e sia gli effetti negativi ambientali dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali.

- La Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010, ha trasmesso documento di controdeduzioni rispetto alle criticità evidenziate nel corso della Conferenza dei Servizi del 22.01.2010, riguardante, in sintesi, le previsioni di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di Piano di Tutela delle Acque Regionale, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, argomenti peraltro già trattati e rilevabili dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza del 30.06.2009 e dalla nota avanzata dalla Ditta in data 23.11.2009 delle quali vengono riprese e riportate alcune parti tecnico-grafiche nel documento di controdeduzioni; è stata inoltre fornita nota di commento alla D.C.C. di Greggio n. 36 del 22.12.2009 già agli atti della Conferenza.

- Con il documento di controdeduzioni del 01.02.2010, acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi unitamente a tutti i pareri formalizzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, la Ditta proponente ha confermato e maggiormente specificato quanto già espresso verbalmente in sede di Conferenza stessa del 22.01.2010 e in tale sede già oggetto di considerazione e confronto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza, svolta anche nel rispetto dei disposti del DPCM 27.12.1988 art.3.

- Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 e di quanto trasmesso dalla Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010, la Provincia di Vercelli con nota n. 0015339 del 24.02.2010 ha comunicato al proponente, Società SODAI S.p.A., ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., l'intendimento di adottare il giudizio di compatibilità ambientale e il provvedimento finale con esito negativo; la Società proponente a seguito della comunicazione n. 0015339 del 24.02.2010, con nota n. 114 datata 26.04.2010 e pervenuta in data 29.04.2010, ha avanzato documento contenente osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.

- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 40/98, ha condotto l'attività istruttoria avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 31.05.2010 (Allegato sub A), contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di

adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito negativo, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.01.2010 (Allegato sub B).

Tenuto conto:

- Dei pareri e delle osservazioni avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti (Allegato sub C), acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che hanno evidenziato per una parte rilevante l'incompatibilità della proposta progettuale con riferimento al Quadro Progettuale e al Quadro Ambientale, dovuta alle criticità e carenze progettuali e documentali riscontrate nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale depositati in allegato all'istanza del 30.06.2009 ed integrati in data 23.11.2009, nonché agli effetti ambientali negativi generati dalle opere in progetto sulle diverse componenti ambientali interferite, oltre che elementi di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di Pianificazione Territoriale Provinciale, elementi di non coerenza della proposta con gli atti di Pianificazione Regionale in materia di Tutela delle Acque, ed elementi critici e carenze, ovvero: Nota Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio n. 39102 del 14.09.2009; Nota Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo n. 67111 del 15.09.2009; Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 67791 del 16.09.2009; Nota Autorità di Bacino del Fiume Po n. 4092 del 22.09.2009; Nota Regione Piemonte Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette n. 21245 del 08.10.2009; Deliberazione del Consiglio Comunale di Greggio n. 36 del 22.12.2009; Nota ARPA Dip. Vercelli n. 5338 del 20.01.2010; Parere Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia n. 6278 del 21.01.2010; Parere Settore Tutela Ambientale della Provincia n. 6596 del 22.01.2010; Relazione dell'Organo Tecnico Gennaio 2010; Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 3680 del 20.01.2010; Nota Consorzio di Bonifica della Baraggia n. 398 del 25.01.2010; Nota Parco Lama del Sesia n. 385 del 28.01.2010.

- Della nota Legambiente Circolo del Vercellese – Pro Natura del Vercellese in data 27.08.2009, avanzata ai sensi dell'art.14 della L.R.n. 40/98 e s.m.i. (Allegato sub C);

- Delle risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 22.01.2010 presso gli Uffici della Provincia di Vercelli, di cui al verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub B), che hanno fatto emergere principalmente e prevalentemente l'evidenza di rilevanti criticità e problematiche riguardo sia gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, e sia gli effetti negativi ambientali dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali, che hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Società SODAI S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15. La Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010 (Allegato sub C), ha trasmesso documento di controdeduzioni rispetto alle criticità evidenziate nel corso della Conferenza dei Servizi del 22.01.2010, riguardante, in

sintesi, le previsioni di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di Piano di Tutela delle Acque Regionale, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, argomenti peraltro già trattati e rilevabili dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza del 30.06.2009 e dalla nota avanzata dalla Ditta in data 23.11.2009 delle quali vengono riprese e riportate alcune parti tecnico-grafiche nel documento di controdeduzioni; è stata inoltre fornita nota di commento alla D.C.C. di Greggio n. 36 del 22.12.2009 già agli atti della Conferenza. Con il documento di controdeduzioni del 01.02.2010, acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi unitamente a tutti i pareri formalizzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, la Ditta ha confermato e maggiormente specificato quanto già espresso verbalmente in sede di Conferenza stessa del 22.01.2010 e in tale sede già oggetto di considerazione e confronto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza, svolta anche nel rispetto dei disposti del DPCM 27.12.1988 art.3.

Preso atto dell'ulteriore documentazione avanzata nel corso del procedimento da parte di privati (Allegato sub C) con la quale vengono evidenziate preoccupazioni e criticità riguardo la proposta progettuale presentata dalla Società SODAI S.p.A., ovvero:

- Petizione Popolare Greggio 10.09.2009 contro l'insediamento dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi;

- nota in data 22.09.2009 prot. n. 391 della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella;

- nota in data 07.10.2009 n. 311 dell'Associazione Dilettantistica Pescatori e Subacquei – Sezione Provinciale di Vercelli.

Considerato che:

- Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 e di quanto trasmesso dalla Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010, la Provincia di Vercelli con nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D) ha comunicato al proponente, Società SODAI S.p.A., ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., l'intendimento di adottare il giudizio di compatibilità ambientale e il provvedimento finale con esito negativo, le cui motivazioni sono in questa sede integralmente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La comunicazione n. 0015339 del 24.02.2010 ha sospeso i termini del procedimento dal 24.02.2010, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., ed è stata ricevuta dalla Società SODAI S.p.A. in data 06.04.2010, come risulta da ricevuta di ritorno raccomandata presente agli atti. Le osservazioni e/o documenti ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. potevano essere presentati entro gg. 20 dal ricevimento della nota n. 0015339 del 24.02.2010, ovvero entro il 26.04.2010. Pertanto, dal 06.04.2010 si intendono decorsi i termini a disposizione della Società Proponente per presentare osservazioni e/o documenti in forma scritta.

- A seguito della comunicazione n. 0015339 del 24.02.2010, la Società proponente con nota n.114 datata 26.04.2010 e pervenuta all'Amministrazione Provinciale

in data 29.04.2010 (Allegato sub E), ha avanzato documento contenente osservazioni ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., replicando brevemente ai contenuti del citato preavviso di diniego datato 24.02.2010; in sintesi, la Società Sodai S.p.A. evidenzia:

- In primo luogo che, con ogni probabilità le vere ragioni del preavviso risiedono nel "ripensamento" del Comune di Greggio che per oltre un anno ha lasciato chiaramente intendere la non opposizione (se non viceversa il proprio parere favorevole) per quanto di sua competenza, alla allocazione dell'impianto per poi sortire l'opinabile *revirement* costituito dalla delibera C.C. n. 36 del 22.12.2009.

- Non intende accettare quindi il contraddittorio tecnico appalesato nella nota in oggetto, fondata su elementi già discussi, ben noti ed a cui ha fornito esauriente risposta sia con la relazione e relativi documenti versati in data 23.11.2009 che con la successiva relazione e relativa documentazione tecnica del 01.02.2010 immediatamente successiva alla prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi il 22.01.2010 e pervenuta alla Provincia di Vercelli l'08.02.2010: stranamente entrambi i documenti non sono stati inseriti nelle relazioni e pareri allegati la prima alla convocazione della Conferenza dei Servizi, la seconda al preavviso di diniego.

- Da tale documentazione si ha ogni puntuale riscontro alle riserve esternate dagli organi tecnici partecipanti della Conferenza, le quali sono state riproposte senza effettuare alcuna lettura combinata tra la proposta progettuale e le ulteriori relazioni integrative, cosa che avrebbe dimostrato il venir meno delle censure esternate nel documento che si intende contestare.

- Alcuni elementi poi non sembrano valutati nella nota di riferimento. Infatti la presunta ricaduta dell'area interessata dall'impianto in "zona di ricarica della falda" è stata ampiamente e documentalmente smentita anche dall'Autorità d'Ambito Territoriale presente in Conferenza.

- La sussistenza di vincoli connessi alla presenza di zone SIC (sito di importanza comunitaria) e ZPS (zona di protezione speciale) non è confermata dalla Regione Piemonte, che con nota del 09.10.2009 ha esternato che l'area interessata dall'impianto non ricade né in zona SIC né in ZPS di cui alle Direttive Comunitarie 43/92/CEE Habitat e 79/409.

- In linea generale non si può accettare il giudizio di presunte gravi carenze progettuali, atteso che la proposta ed i relativi allegati si mostrano pienamente coerenti con le MTD (Migliori Tecniche Disponibili) indicate dalla normativa comunitaria e confermate dalla documentazione del Politecnico di Torino allegata al progetto a suo tempo depositato con le istanze di VIA ed AIA, prefigurando innovative soluzioni in grado di garantire i migliori standard di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento e che altrimenti in assenza di adeguati presidi, finirebbe per alimentare pericolosi commerci o altrettanti perniciosi danni all'ambiente.

- Prende atto con sorpresa e rammarico dunque che la proposta progettuale, pienamente in linea con i precetti della direttiva 96/61 in materia di prevenzione e riduzio-

ne integrale dall'inquinamento, viene considerata dalla Provincia carente sul piano tecnico e comunque non meritevole di ottenere il parere positivo di compatibilità ambientale.

– Rimane convinta della bontà del progetto presentato e della legittimità di una variante (per altro in tempi immediatamente precedenti perfettamente condivisa dai tecnici e dai rappresentanti del Comune di Greggio) utile a consentire il mutamento di destinazione d'uso dell'area attualmente connotata dalla presenza di una cava. Una scelta urbanistica di tal genere, infatti, valutata anche alla luce di specifico autorevole parere legale acquisito dalla scrivente non risulta incompatibile con il vigente PTCP, mentre altrettanto non sembra in ordine ad impianti presenti sulla medesima area che denunciano evidenti problemi di corretta zonizzazione (si veda all'uopo la stessa documentazione agli atti della conferenza).

– Da tale stato di opinabili preconcetti non ci aspetterebbe purtroppo un ripensamento atto a riportare entro il corretto binario il procedimento, tanto è che se ciò non accadrà verrà a determinarsi oltre ad un prevedibile contenzioso, la necessaria svalutazione del valore del progetto da parte della scrivente con significativi riflessi negativi anche per la stessa compagine societaria controllante che, come noto è Società quotata in borsa.

– Il rilevante danno all'impresa privata si aggiunge a quello all'ambiente e la scelta prospettata di fatto impedisce la realizzazione di impianti sollecitati invece dalle più avvedute autorità comunitarie.

– Date le premesse si riserva ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela dei propri diritti e interessi, oltre alla responsabilizzazione di quanti abbiano scompostamente contribuito a decisioni a dir poco criticabili.

Le osservazioni presentate dalla Società SODAI S.p.A. con nota datata 26.04.2010 e pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 29.04.2010, pur essendo pervenute oltre il termine accordato con nota 0015339 del 24.02.2010 di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., sono state considerate.

Ritenuto che, riguardo la documentazione avanzata dalla Società SODAI S.p.A. con nota n. 114 datata 26.04.2010, e pervenuta alla Provincia in data 29.04.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (Allegato sub E):

– Il documento trasmesso dalla Ditta SODAI S.p.A. in data 23.11.2009 è stato trasmesso con nota n. 92122 del 15.12.2009 a tutti gli Enti e Soggetti convocati in Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 con la convocazione della Conferenza stessa. La Conferenza dei Servizi del 22 Gennaio 2010 ha preso in esame e considerato il Progetto presentato in data 30.06.2009 e il documento integrativo del 23.11.2009. Inoltre, come rappresentato nella nota della Provincia n. 0015339 del 24.02.2010 di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., il documento avanzato dalla Ditta proponente l'08.02.2010 successivamente alla riunione di Conferenza del 22.01.2010, è stato acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi unitamente a tutti i pareri formalizzati dagli Enti e Soggetti coinvolti. La Ditta, come

emerge dal documento 08.02.2010, ha confermato e maggiormente specificato quanto già espresso verbalmente in sede di Conferenza del 22.01.2010 e in tale sede già oggetto di considerazione e confronto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza, svolta anche nel rispetto dei disposti del DPCM 27.12.1988 art.3. Le criticità e riserve esternate dagli organi tecnici partecipi della Conferenza, contrariamente a quanto asserito dalla Ditta Proponente, sono scaturite dall'esame complessivo della documentazione resa dalla Ditta stessa.

– Con riferimento alla “zona di ricarica della falda” in cui ricade l'area interessata dalle opere in Progetto, la documentazione fornita dal Proponente con la documentazione integrativa del 08.02.2010 ha ripreso e riportato alcune parti tecnico-grafiche di quanto già indicato nella documentazione trasmessa a corredo dell'istanza del 30.06.2009 e integrazioni del 23.11.2009, e, come già detto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza.

– Circa la sussistenza di vincoli connessi alla presenza di zone SIC e ZPS, la Società Proponente correttamente evidenzia che la Regione Piemonte con nota del 09.10.2009 ha rilevato che l'area interessata dall'impianto non ricade né in zona SIC né in ZPS di cui alle Direttive Comunitarie 43/92/CEE Habitat e 79/409. La Ditta però non ha considerato, in applicazione dei disposti del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 16/R del 16.11.2001, i possibili effetti generati dalla realizzazione delle opere sul Parco Lama del Sesia, posto a distanza di circa km 1,5 dal sito interessato, che risulta essere riconosciuto quale SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) cod.IT20010 ai sensi delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli, nel quale confluivano inevitabilmente le acque reflue scaricate dall'impianto.

– La corretta considerazione riguardante le MTD (Migliori Tecniche Disponibili), che si desume dalla documentazione del Politecnico di Torino allegata al progetto presentato, non contribuisce a correggere e risolvere le problematiche e criticità evidenziate nell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, come risulta dai pareri e documenti acquisiti agli atti della stessa.

– Nel bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti, valutati nell'ambito del procedimento, si possono ritenere prevalenti e non accettabili gli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere sia nello specifico contesto territoriale e ambientale interferito e sia nel più vasto contesto territoriale e ambientale condizionato dall'inserimento del Progetto, rispetto al generale, paventato e non documentato dalla Ditta, innesco di pericolosi commerci o altrettanti perniciosi danni all'ambiente. Come già rappresentato, inoltre, la progettazione delle opere non risulta esaustiva e approfondita in relazione al livello progettuale richiesto nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, oltre, alla ravvisata incompatibilità con le Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

– Infine, riguardo l'auspicata, dalla Ditta, variante alla destinazione d'uso delle aree interessate dal progetto, è

stata acquisita all'istruttoria la Deliberazione del Consiglio Comunale di Greggio n. 36 del 22.12.2009, con la quale, in sintesi, è stata confermata la destinazione agricola dell'area interessata dal progetto, esprimendo parere negativo alla trasformazione urbanistica dell'area stessa, senza, pertanto, discostarsi dalle indicazioni di P.T.C.P., pienamente vigente, le cui Norme di Attuazione (art.12 Rete ecologica, art.39 Misure di tutela delle acque sotterranee e art. 55 "Aree per impianti per trattamento rifiuti" - "Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture") trovano, nel caso, piena applicazione in ragione dei disposti di cui all'art.5 "Attuazione del Piano" comma 8 "Il P.T.C.P. si propone come insieme organico delle disposizioni con le quali in via primaria l'autorità competente esercita il confronto nelle procedure inerenti alla compatibilità ambientale degli interventi.

Dato atto che, il Commissario Straordinario, nominato con D.P.R. in data 21 Aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.05.2010, nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 10.06.2010, ha preso atto dell'istruttoria condotta sul progetto, di cui alla Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 31.05.2010 (Allegato sub A), contenente la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito negativo, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.01.2010 (Allegato sub B), in quanto non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale sul Progetto di "Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie", presentato con istanza in data 30.06.2009 ed ulteriori documentazioni fornite dalla Società SODAI S.p.A. in data 23.11.2009, 01.02.2010 e 26.04.2010, per tutte le motivazioni dettagliatamente indicate nella nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D), quale preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 2412/90 e s.m.i.

Considerati prevalenti e non accettabili gli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere sia nello specifico contesto territoriale e ambientale interferito e sia nel più vasto contesto territoriale e ambientale condizionato dall'inserimento del Progetto, la progettazione delle opere non risulta esaustiva e approfondita in relazione al livello progettuale richiesto nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, oltre alla ravvisata incompatibilità della proposta progettuale con le Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come da risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 22.01.2010 presso gli Uffici della Provincia di Vercelli, il cui verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub B), anch'esso qui integralmente richiamato e approvato, evidenzia principalmente e prevalentemente l'evidenza di rilevanti criticità e problematiche riguardo sia gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, e sia gli effetti negativi ambientali dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali, che hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità

ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Società SODAI S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15. Criticità tutte analiticamente e motivatamente indicate nella sopra citata nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, con particolare riferimento:

- alle valutazioni e osservazioni effettuate nell'ambito dell'Organo Tecnico Provinciale, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA, di cui alla documentazione agli atti della Conferenza del 22.01.2010 (Allegato sub C: Nota di ARPA Vercelli n. 5338 del 20.01.2010, Relazione Organo Tecnico Gennaio 2010, Nota Settore Viabilità e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli n. 6278 del 21.01.2010 e Nota Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli n. 6596 del 22.01.2010), dalle quali emergono sulla documentazione avanzata dalla Ditta Proponente, elementi di non coerenza della proposta con gli atti di pianificazione territoriale provinciale, nonché elementi critici e carenze, riferite sia alla progettazione delle opere e sia agli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere nel contesto territoriale e ambientale interferito, non sufficientemente analizzati e chiariti dalla Ditta Proponente;

- ai pareri e delle osservazioni avanzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che hanno evidenziato per una parte rilevante l'incompatibilità della proposta progettuale con riferimento al Quadro Progettuale e al Quadro Ambientale, dovuta alle carenze progettuali e documentali riscontrate nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale depositati in allegato all'istanza del 30.06.2009 ed integrati in data 23.11.2009 e 01.02.2010, nonché agli effetti ambientali negativi generati dalle opere in progetto sulle diverse componenti ambientali interferite, criticità tutte evidenziate in sede di Conferenza dei Servizi e nei pareri acquisiti all'istruttoria tecnica che, prevalentemente, inducono all'espressione di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto (Allegato sub C: Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 3680 del 20.01.2010, Nota Consorzio di Bonifica della Baraggia n. 398 del 25.01.2010, Nota Parco Lame del Sesia n. 385 del 28.01.2010).

Ritenuto, pertanto che, per tutte le motivazioni, valutazioni e considerazioni sopra riportate, non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in quanto il Progetto così come proposto dalla Società SODAI S.p.A., è da ritenersi non compatibile, e di esprimere giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art.12 della L.R.n. 40/98 e s.m.i., sul Progetto di "Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie", presentato con istanza in data 30.06.2009 ed ulteriori documentazioni fornite in data 23.11.2009, 01.02.2010 e 26.04.2010 dalla Società SODAI S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15.

Visti:

- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”.

DETERMINA

1. Di rendere giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 40/98, relativamente al Progetto di “Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie”, presentato con istanza in data 30.06.2009 ed ulteriori documentazioni fornite in data 23.11.2009, 01.02.2010 e 26.04.2010 dalla Società SODAI S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15, per tutte le motivazioni e considerazioni nelle premesse riportate, analiticamente e motivatamente indicate nella nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi (Allegato sub B).

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Determinazione, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art.6 comma 5 e dell'art.19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Allegato Sub. A Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis) Allegato Sub.B Verbale Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 (omissis) Allegato Sub. C Pareri e osservazioni degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (omissis) Allegato Sub. D Comunicazione art. 10 bis L. 241/90 (omissis) Allegato Sub. E Osservazioni Ditta art. 10 bis L. 241/90 (omissis). Firmato: L'Incaricato di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio VIA, Geom. Claudio Mombelli.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Cigliano per uso agricolo della ditta Ceridono Rossana. Pratica n. 1419.

Determinazione del Dirigente n. 1723 del 10/06/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 03.06.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Ceridono Rosanna con sede legale in Via Don Evasio Ferraris 1 del Comune di Borgo D'Ale (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, la quantità d'acqua necessaria per irrigare ettari 0,5035 di terreni.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l'uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 21,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 53 del 12/07/2010

omissis

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Omissis

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne

l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....omissis

Omissis

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. Domanda della Ditta Borla per l'acquisizione di materiale d'alveo in Usseglio (TO), già stoccato in prossimità della confluenza del torrente Venaus con il torrente Stura, per mc. 1875.

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

rende noto

che l'Impresa Borla geom. Marco, (omissis), con sede in Usseglio (To), via Torino n 7, ha presentato al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 28.06.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide demaniale d'alveo già stoccato in prossimità della confluenza del rio Venaus nel torr. Stura, per totali mc 1875 (milleottocentotrentacinque).

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore n. 23 – Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente Vicario della Direzione

Andrea Tealdi

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Domanda della ditta Costrade s.r.l. per l'acquisizione di materiale d'alveo del rio Infernotto in località ponte Olla (Gabiola) in comune di Barge, per mc 3.391.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

avvisa

che il Sig. Lovera Franco nato a Saluzzo il 06.05.1947, rappresentante legale della ditta Costrade s.r.l., con sede in Saluzzo (CN) Regione Paschere 33, ha presentato al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, domanda in data 22.06.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide d'alveo del rio Infernotto -per totali mc 3.391-, in località ponte Olla (Gabiola) in comune di Barge.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo –

Corso Kennedy 7/bis – Cuneo.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Istanza Sig Modaffari Francesco per concessione di area demaniale pertinente al torrente Bogna in comune di Domodossola.

Vista la domanda presentata in data 5 marzo 2008 prot. di ricevimento n. 165005 del 5 marzo 2008 dal Sig. Modaffari Francesco, (omissis), intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un'area demaniale di mq. 508,00 ubicata nel comune di Domodossola costituente pertinenza idraulica del torrente Bogna, per uso "orto privato".

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004, la legge Regionale n. 9/2007 e il regolamento n. 14/R/2004 e s.m.i.

dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Domodossola a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore del Sig. Modaffari Francesco.

Il Direttore

Giovanni Ercole

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione ex art. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ex art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., in merito al progetto di coltivazione di cava "Biglini 8", localizzato in Località Biglini del comune di Monticello d'Alba. Proponente: Società Calcestruzzi Stroppiana S.p.A., Località Piana Biglini, 95 - 12051 Alba.

In data 08 giugno 2010, con prot. n. 45670, il Sig. Maurizio Begani, Legale rappresentante della società Calcestruzzi Stroppiana S.p.A., con sede legale in Località Piana Biglini, 95 – Alba ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di Pronuncia di compatibilità am-

bientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 12/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 08.06.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 60 giorni decorrenti dall'8 giugno 2010, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data dell'8 giugno 2010 - e cioè entro il 09 agosto 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Monticello d'Alba.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 5 novembre 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'area Funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Villar San Costanzo – Taglio piante lungo alveo del Rio Santa Maria e Rio Faussimagna in comune di Villar San Costanzo.

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2).

Oggetto del procedimento: Comune di Villar San Costanzo – Taglio piante lungo alveo del Rio Santa Maria e Rio Faussimagna in comune di Villar San Costanzo.

Data di avvio: 06/07/2010 prot. 48511DB1410.

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n° 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911

e-mail: laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n° 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Fastweb S.p.a. – Torino - Concessione demaniale per posa di 3 monotubi d. 50 mm con tecnica NoDig in attraversamento del Rio Grione su S.P. 48 nel Comune di Bra-Cavallermaggiore.

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2).

Oggetto del procedimento: Fastweb S.p.a. – Torino - Concessione demaniale per posa di 3 monotubi d.50 mm con tecnica NoDig in attraversamento del Rio Grione su S.P. 48 nel comune di Bra-Cavallermaggiore.

Data di avvio: 23.06.2010 prot. 45840DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n° 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Alfio Rivero

Telefono: 0171/321911

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n° 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Cartignano – Richiesta autorizzazione per sistemazione Rio Chiabrieria, Torrente Maira in comune di Cartignano.

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2).

Oggetto del procedimento: Comune di Cartignano – Richiesta autorizzazione per sistemazione Rio Chiabrieria, Torrente Maira in comune di Cartignano.

Data di avvio: 02/07/2010 prot. 47519DB1410.

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n° 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Ing. Antonio Rollo

Telefono: 0171/321911

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n° 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Desana (Vercelli)

Modifica all'articolo 9, comma 1, del vigente Statuto Comunale.

IL SINDACO
rende noto

che con deliberazione C.C. n. 21 del 27.05.10, esecutiva per legge, è stata approvata la modifica di cui sopra così

come segue: “Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio”.

Desana, 8 luglio 2010

Il Sindaco
Renato Graneris

Comune di Ghemme (Novara)

Nuovo Statuto Comunale.

TITOLO I
Principi generali
Articolo 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Ghemme:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale delle colline novaresi in cui si colloca, rivendica per sé e con gli altri comuni, uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutelare, conservare e promuovere le risorse natura-

li, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e su quello delle colline novaresi;

d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia, valorizzare la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Articolo 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 20,57 kmq, confina con i Comuni di Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Sizzano, Carpignano Sesia, Gattinara, Lenta e Romagnano Sesia.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma, 21.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Esse però potranno tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune di Ghemme non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Ghemme.

2. Lo stemma del Comune è stato concesso con atto del Capo del Governo datato 21 novembre 1929.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, accompagnato da almeno un membro dell'Amministrazione.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF e l'ILO.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Novara e con la Regione Piemonte.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

Capo II

Organi e loro attribuzioni

Articolo 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consi-

glio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, con esclusione delle variazioni e ratifiche, e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del

messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio nel giorno della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Articolo 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono confermate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche, in conformità del programma amministrativo pubblicato all'Albo Pretorio in sede di consultazione elettorale.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti che dovranno individuare anche le risorse necessarie, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque almeno entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazio-

ne delle linee programmatiche.

Articolo 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee, speciali o miste, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte di norma da Consiglieri comunali, garantendo la presenza della Minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con appositi regolamenti.

Articolo 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

6. Con regolamento previsto dal precedente comma due, verrà stabilito l'esercizio del diritto di accesso del Consigliere comunale nel rispetto della funzionalità del Comune, e con divieto di forme generalizzate di controllo all'attività dell'ente o di strumentalizzazioni di detto diritto a fini non istituzionali.

Articolo 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I gruppi consiliari, hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Articolo 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione di carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori, consiglieri delegati e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua nomina.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti

delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento.

Articolo 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori e consiglieri delegati.

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli di intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti per legge o indetti dal comune.

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo.

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Articolo 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, consorzi, convenzioni, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando

la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri su argomenti di competenza consiliare;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre i 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 22

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di n. 03 (tre) persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. la procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa.

Articolo 23

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta attua l'indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 24

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 (sei) Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere tuttavia nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Articolo 25

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 (quindici) giorni gli stessi assessori e quelli eventualmente dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Articolo 26

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più

uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva, i programmi, i progetti e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe di competenza, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni non riferiti a beni immobili;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) autorizza il Presidente della delegazione trattante della parte pubblica alla sottoscrizione della contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

o) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione

secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva il Piano assegnazione Risorse ed Obiettivi (P.R.O.).

Articolo 28

Consigliere delegato

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 3 e dell'art. 17 comma 1 del vigente Statuto, il Sindaco può attivare l'istituto del consigliere delegato. Questi avrà come referenti gli Assessori individuati dal Sindaco. Questi ultimi avranno, rispetto al consigliere delegato, le prerogative del Sindaco rispetto agli assessori ai sensi del 3° comma dell'art. 16.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Articolo 29

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo..

Capo II

Associazionismo e volontariato

Articolo 30

Associazionismo

1. Il Comune riconosce, promuove e sostiene le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 31

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla comunicazione alle stesse.

Articolo 32

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività amministrativa e sociale.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato locale e/o riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione di eventuali contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto economico/relazione che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 33

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

Modalità di partecipazione

Articolo 34

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 35

Petizioni

1. Chiunque, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comunale.

2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dei firmatari e l'indicazione del documento di identità personale.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro n.

10 (dieci) giorni, la assegna in esame all'organo competente.

4. Il contenuto della decisione che deve essere assunta nel più breve tempo possibile da parte dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, comunicato ad un referente individuato nella petizione stessa.

Articolo 36

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore ad un terzo, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al referente della proposta.

Articolo 37

Referendum propositivi

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 50% (cinquantapercento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazione organica del personale e relative variazioni;
- e) designazione e nomina di rappresentanti.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Non sono ammesse richieste di referendum in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengo stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta)

giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

9. Non si procede agli adempimenti dei commi precedenti se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 38

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 39

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio, e nel caso, in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti a ciò destinato situati nelle vie del Paese.

3. L'affissione istituzionale viene curata dal Segretario comunale che si avvale di personale comunale, e del messo comunale ai fine della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, le elargizioni di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari, sul sito internet e con ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Articolo 40

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dall'interrogazione.

Capo IV

Difensore civico

Articolo 41

Nomina

1. Le funzioni di difensore civico possono essere attribuite mediante apposita convenzione con la Provincia di Novara.

Capo V

Procedimento amministrativo

Articolo 42

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 43

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 44

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 (quindici) giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati

possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 39 dello statuto.

Articolo 45

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

Articolo 46

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia e con la Regione.

Articolo 47

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 48

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 49

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 50

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti e che non ricoprono cariche elettive pubbliche.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri

generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Articolo 51

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 52

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Chi ricopre cariche elettive pubbliche non può essere nominato nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 53 *Convenzioni*

1. Il Consiglio comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Analogamente la Giunta delibera le ulteriori convenzioni.

Articolo 54 *Consorzi*

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.39, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 55 *Accordi di programma*

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a

pena di decadenza.

Articolo 56 *Protocolli di intesa*

1. Il Sindaco può inoltre promuovere la conclusione di un protocollo di intesa, quale stipulazione di un accordo, nella ipotesi prevista dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO V *Uffici e personale* Capo I *Uffici* Articolo 57

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplicita mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 58 *Organizzazione degli uffici e del personale*

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 59 *Regolamento degli uffici e dei servizi*

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica

di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff settoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 60

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente ai responsabili degli uffici e dei servizi da cui dipende e all'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipula, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree o ripartizioni e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario comunale e dagli organi collegiali.

5. Il personale responsabile di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, dei permessi di costruire o autorizzazioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Articolo 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 62

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;

j) forniscono al Segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario comunale e dal Sindaco;

l) rispondono, nei confronti del Segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare ove permesso dalla vigente normativa, le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare a-

dempimento dei compiti loro assegnati, ad eccezione del punto I).

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 63

Incarichi di alta specializzazione

1. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa delibera della giunta comunale possono essere conferiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può essere assegnato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 64

Collaborazioni esterne

1. E' possibile prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 65

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del dlgs n. 504/92 e successive modificazioni

CAPO III

Il Segretario comunale

Articolo 66

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile

dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 67

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne cura i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o responsabili di servizio e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

6. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione, attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e/o conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV

La responsabilità

Articolo 68

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio, che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 69

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario, o dal dipendente si rivale agendo contro

questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario, o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio voto negativo.

Articolo 70

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque intervenga, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Articolo 71

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 72

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione dell'organo competente, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 73

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dall'organo competente.

3. Affitti e concessioni in uso di cui sopra non potranno essere stipulati con Amministratori, dipendenti e loro famigliari e affini entro il terzo grado.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti, da investire a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 74

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalle leggi dello Stato e dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 75

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Articolo 76

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 77

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni.

Articolo 78

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro un massimo di 20 (venti) giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 79

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio, agli obiettivi fissati dalla giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Articolo 80

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 81

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n.241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97 e s.m.i.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Comune di Vogogna (Verbanio Cusio Ossola)

Statuto Comunale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Comune

1. Il Comune di Vogogna è espressione e rappresenta la comunità che vive sul proprio territorio, alla quale obbligatoriamente si riferisce riconoscendone anzitutto la sovranità e l'autogoverno secondo l'esercizio democratico garantendone gli interessi e tutelandone i diritti, nonché promuovendone lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

2. Il Comune di Vogogna gode di autonomia statutaria, normativa, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli so-

no conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune di Vogogna custodisce le antiche tradizioni della storia e della cultura del borgo di Vogogna, antica Capitale dell'Ossola Inferiore, e assicura l'espressione della comunità vogognese contrassegnata da secoli di storia e della sua realtà sociale così come esiste, si articola e vive quale associazione naturale di uomini e donne liberi.

4. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede sempre nel rispetto dei valori della Repubblica Partigiana dell'Ossola, dei principi della Costituzione Repubblicana e delle leggi dello Stato, della Regione Piemonte nonché dei principi sanciti nel presente Statuto.

5. In questo ambito, il Comune di Vogogna si ispira nei rapporti con Regioni, Province ed altri Enti Locali ai criteri della leale collaborazione istituzionale, della cooperazione, della sussidiarietà e dell'associazionismo nel rispetto delle rispettive prerogative istituzionali.

6. Il Comune di Vogogna gode di potestà normativa, regolamentare e statutaria ed esercita tale prerogativa a tutela dell'autonomia della comunità vogognese, nella determinazione delle proprie risorse finanziarie e sotto l'egida della Costituzione. Esso esercita tale prerogativa garantendo la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini alle scelte politiche fondate sui principi di informazione e trasparenza dei propri atti.

Articolo 2

Sede e sua estensione

1. Il Comune di Vogogna ha sede legale nel centro abitato vogognese.

2. Il Comune di Vogogna, comune montano situato in Val d'Ossola, confina con i comuni di Pieve Vergonte, Beura Cardezza, Piedimulera, Pallanzeno e Premosello Chiovenda.

3. Il Comune di Vogogna è sede del Parco Nazionale della Valgrande, e in tale area protetta rientra parte del territorio comunale.

4. Le frazioni del territorio vogognese sono Dresio, Prata, Genestredo e Capraga.

5. L'estensione territoriale del comune di Vogogna è di kmq 15,24

Articolo 3

Segni distintivi

Il Comune di Vogogna ha come stemma un'incudine nera, sostenuta da un basamento tondeggiante d'oro e sostenente una tenaglia afferrante un chiodo e munita del martello posto in banda alla sua sinistra con motto latino "TUNDENDO VIS FRANGITUR OMNIS".

Tale stemma è collocato al centro del gonfalone comunale, drappo bianco bordato di verde nel quale la denominazione comunale è centrata in argento.

Articolo 4

Principi ispiratori della pubblica amministrazione vogognese

1. La pubblica amministrazione comunale vogognese,

in quanto espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare, si ispira ai principi della legalità, del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza.

2. Al fine di promuovere e rispettare tali principi, essa si avvale di ogni forma di comunicazione istituzionale, con particolare riguardo alle forme e ai mezzi di comunicazione informatica ed elettronica e del proprio sito internet istituzionale.

Articolo 5

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alla scelta politica ed all'attività amministrativa.

2. Nell'ambito delle competenze con la Comunità Montana e con altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

3. In particolare il Comune:

A) Concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, riconoscendo l'alto valore della persona umana, predisponendo strumenti idonei per renderlo effettivo.

B) Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con specifico riferimento alle categorie più deboli in particolare gli anziani.

C) Promuove, pur nel limitato ambito consentito dalle leggi vigenti, la preparazione e formazione giovanile al lavoro, riconoscendo in esse un alto valore sociale, favorisce quindi ogni forma di collaborazione che persegua il fine di una più congrua concretizzazione di quanto insito nel concetto di apprendistato.

D) Favorisce Enti morali, associazionismo, volontariato, riconoscendo segnatamente in quest'ultimo un rilevante valore morale e ne esalta nei limiti delle sue possibilità le funzioni;

E) Persegue nella pianificazione urbanistica, l'obiettivo del miglior assetto e salvaguardia del territorio e di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con specifica attenzione alla valorizzazione e ristrutturazione del centro storico.

F) Persegue lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, degli insediamenti produttivi, delle strutture e dei servizi, delle opere tendenti a realizzare la difesa del suolo con sensibile attenzione allo sviluppo del suo patrimonio boschivo, la regolazione dei corsi d'acqua in collaborazione con i Comuni della zona e gli organi ed Enti preposti per la programmazione ed esecuzione degli interventi relativi.

G) Promuove, in collaborazione con gli organi e le istituzioni a ciò preposti, alla conservazione, allo sviluppo ed alla diffusione delle conoscenze del patrimonio culturale, artistico, storico ed archeologico esistente nell'ambito del

territorio comunale.

H) Favorisce il rilancio di iniziative culturali e turistiche alle quali il Borgo è vocato in relazione a quanto resta a testimonianza del suo illustre passato.

I) Incoraggia l'associazionismo intercomunale, i particolare con i Comuni contermini, al fine di assicurare l'erogazione di servizi adeguati alla popolazione in un'ottica di progressivo miglioramento della qualità della vita"

J) Promuove l'esercizio del diritto di iniziative legislative per concorrere alla formazione dei provvedimenti legislativi regionali per realizzare gli scopi indicati nell'art.3 delle leggi sulle autonomie locali.

L) Auspica e promuove la realizzazione di una veramente effettiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa; si impone quindi di agire nel massimo rispetto della pubblicità e dei suoi atti.

M) Promuove, sostiene, valorizza e tutela lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali presenti nel territorio comunale, interamente montano, assicurando in tale ottica i diritti della collettività vogognese"

N) Tutela, promuove, sostiene e valorizza le opportunità di lavoro ed occupazionali e ne favorisce gli investimenti sul proprio territorio

O) Favorisce e promuove lo sviluppo socio-culturale ed economico della comunità, contrasta la diminuzione demografica, l'abbandono del territorio, il degrado

P) Il Comune di Vogogna sostiene e promuove ogni mezzo di comunicazione informatica, sito internet, pagina web o altro che, con la propria autonoma attività contribuisca promulgare informazione, pubblicità, nonché tratti argomenti atti a migliorare, estendere valorizzare l'immagine del proprio territorio e/o della propria attività istituzionale.

ORGANI E SERVIZI TITOLO I GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 6

Organi elettivi del Comune

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art 7

Elezioni composizione e durata in carica.

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.

2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art 8

Competenze

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

A. Statuto dell'Ente;

B. i regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

C. i programmi, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

D. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

E. le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;

F. la costituzione e le modificazioni di forme associative;

G. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione

H. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

I. l'istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

L. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;

M. la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

N. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

O. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

P. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Q. l'individuazione in sede regolamentare delle figure apicali coadiuvanti il Segretario comunale nell'esperimento delle funzioni istituzionali di governo di cui agli art. 25 e 26.

3. Per l'esercizio delle funzioni di controllo il regolamento disciplinerà: le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e del revisore dei conti previsti in atti fondamentali, nonché delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, e previa intensa con il Sindaco. L'audizione del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Il Consiglio può anche procedere ad inchiesta nominando un'apposita commissione.

Art 9

Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che lo convoca con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio di ciascun Consigliere Comunale. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Vice Sindaco e, qualora questi non sia Consigliere Comunale, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nella elezione del Consiglio con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e, per le altre sessioni, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.
4. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
5. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono almeno sette dei suoi componenti. Il Consiglio può essere riconvocato dopo 24 ore dall'ultima convocazione.
6. All'ordine del giorno diramato con l'avviso di convocazione possono essere apportate modifiche con aggiunte, cancellazioni o correzioni degli argomenti iscritti a condizione che delle stesse venga dato avviso almeno 24 ore prima della seduta. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio in cui le stesse sono da tenere a porte chiuse.
7. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno:
 - per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
8. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto al voto, gli eventuali Assessori esterni componenti la Giunta Comunale.

Art. 10

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio interno con criterio di assicurare comunque la rappresentanza alle minoranze e privilegiando componenti del settore.
2. Le commissioni si distinguono in permanenti e temporanee. Esse hanno funzioni redigenti, consultive, referenti e di controllo. Un apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale ne disciplina i poteri, l'organiz-

zazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Per "commissioni permanenti", oltre a quelle previste dalla legge, si intendono le seguenti:

- commissione urbanistica
- commissione istituzionale
- conferenza dei capigruppo

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 11

Composizione, nomina e durata in carica

- 1- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. Essa è garante del coinvolgimento popolare, della informazione e della trasparenza a beneficio della collettività.
- 2- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo
- 3- Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 4- Gli Assessori Comunali possono essere in qualunque momento revocati dalla carica con atto motivato del Sindaco. L'atto è notificato all'interessato e comunicato al Consiglio nella prima adunanza utile.
- 5- Gli Assessori presentano le loro dimissioni per iscritto al Sindaco, il quale provvede alla loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 6- La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Art. 12

Competenze

1. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalle legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o al segretario
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
3. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
 - A) Attribuzioni di governo locale:
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
 - formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo per sottoporli al Consiglio;
 - predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
 - approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spese sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale;

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presiedute dal segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;
- approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
- approva le deliberazioni che precedano la stipulazione dei contratti;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e dotazioni;
- esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il segretario;
- predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio.

Art 13

Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogniquale volta si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.
2. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco;
3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari e Consiglieri Comunali invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art 14

Decadenza

1. La Giunta Comunale decade nel caso di dimissioni o decadenza del Sindaco.
2. I singoli componenti possono altresì decadere:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - per mancato intervento a 3 sedute consecutive del rispettivo concesso senza giustificato motivo.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può avvenire d'ufficio o essere promossa dal Prefetto.

CAPO III IL SINDACO

Art 15

Elezione e durata in carica

- 1 L'elezione, la durata in carica la decadenza e le incompatibilità del Sindaco sono stabilite dalla legge.

Art. 16

Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti:

a) Attribuzioni di capo del governo locale:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - coordina e stimola l'attività della Giunta dei singoli Assessori per atti emessi singolarmente da questi ha la facoltà di sospendere l'esecuzione, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
 - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - convoca i Comizi per referendum consultivi;
 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
 - coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
 - adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al segretario comunale;
 - sovrintende al corpo di polizia municipale.
 - Ha facoltà di delegare agli Assessori o al segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
 - Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - Fa pervenire all'ufficio di segreteria, tramite il Consigliere anziano, l'eventuale atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
 - Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
 - Adotta ordinanze ordinarie nonché quelle per fatti contingibili ed urgenti;
 - Adotta eventuali diffide
- #### *b) Attribuzione di vigilanza:*
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - promuove tramite il segretario comunale indagini e

- verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- controlla l'attività urbanistico- edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;
 - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitale appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunali esercita nei confronti delle istituzioni.
- c) *Attribuzioni organizzative*
- Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
 - propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
 - ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che, se la delega è limitata nel tempo, non assume la qualifica di Vicesindaco;
 - delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e /o ai Consiglieri Comunali;
 - delega la sottoscrizione di particolari, specifici, atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate, ad Assessori o al segretario comunale;
 - può modificare attribuzioni dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore o Consigliere delegato ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nelle sedute immediatamente successiva. Nell'esercizio gli Assessori o Consiglieri sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto agli articoli 30 - 31 - 32 - 33 del presente Statuto.
 - Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
 - Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art 17

Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi
 - per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile
 - per perdita della qualità di Consigliere;
 - per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art 18

Funzioni

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di

- controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalle leggi.
2. Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
 3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in materia che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
 4. In caso di designazione di Consiglieri Comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, qualora i Consiglieri da designare siano più di due, tra essi dovrà essere rappresentata la minoranza consiliare. Il Capogruppo di minoranza provvede alla comunicazione ai sensi del regolamento.
 5. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
 6. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, oltre ai casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

Art. 19

Rappresentanti presso la Comunità Montana

1. I consiglieri comunali di Vogogna concorrono all'elezione del presidente e del consiglio della Comunità Montana, secondo i disposti della legge.

Art. 20

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività normativa di regolamento

Art 21

Decadenza

1. Si ha la decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o della incapacità contemplate dalla legge,
 - per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità

Art. 22

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni della data di presentazione delle dimissioni.

Art. 23

Surrogazioni

1. I seggi del Consiglio Comunale che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sono attribuiti ai candidati che nelle mede-

sime liste seguono immediatamente gli ultimi eletti.

Art. 24

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, garantendo la legalità dell'azione amministrativa. In particolare:

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- può svolgere le funzioni notarili relative agli atti pubblici di appalto delle opere, di forniture e servizi, di affitti, di locazioni e compravendita di beni nell'interesse esclusivo del Comune, compatibilmente con le disposizioni di legge e di regolamento
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 25

Funzioni istituzionali e di garanzia

Il Segretario Comunale è titolare delle funzioni di garanzia istituzionali, e come tale pertanto garantisce la fede pubblica sottoscrivendo i verbali delle riunioni degli organi comunali e rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture, ai cittadini e agli amministratori nell'ambito dei principi del diritto di accesso, di informazione, di trasparenza e di tutela della privacy.

Esso dispone la trasmissione ai capigruppo consiliari degli atti della Giunta previsti dalla normativa, ed è responsabile delle pubblicazioni di tutti gli atti soggetti a tale forma di pubblicità siano essi di provenienza dell'Ente o trasmessi da altri organi o uffici.

E' responsabile diretto di tutte le fasi di procedura di gara relative alla pubblicazione di bandi, alla raccolta di istanze, all'invio dell'invito alle ditte prescelte dall'amministrazione e al ricevimento delle buste delle offerte. Presiede le commissioni previste per gare e concorsi, e in questa veste è responsabile della diffusione dei bandi e delle modalità di accesso, di trasparenza e di garanzia sulla scorta di apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale. E' infine responsabile della tenuta e conservazione di tutti gli atti amministrativi formati e/o giacenti nel Comune, avvalendosi in tal senso delle figure apicali presenti nella struttura dell'ente. Garantisce l'esercizio del diritto di visione agli atti e cura il rilascio delle relative copie in armonia con il regolamento che disciplina la materia, e vigila sul rispetto della riservatezza degli atti.

TITOLO II

GLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I

LA STRUTTURA

Art 26

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle

esigenti funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché delle proprie dimensioni, si può articolare come segue:

- settori
- servizi
- unità operative
- uffici

2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico che comprenderà un organigramma ed un mansionario in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contatto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalle qualifiche da ricoprire.

4. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti.

5. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimenti motivati, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa alla conclusione o l'interruzione dell'incarico.

6. Per obiettivi determinanti e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

CAPO II

I SERVIZI

Art 27

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

A) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

B) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

C) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

D) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

E) a mezzo di società di capitale anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica", qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art 28

Istituzione e Azienda Speciale

1. Nel caso in cui l'amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda Speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente:

- il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'Azienda Speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possedere dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e /o provate capacità amministrative.

2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art 29

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economico del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parti della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi componenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata. Il Comune potrà usufruire delle prestazioni tecniche anche nel campo delle informatizzazioni, rese dai competenti uffici della Comunità Montana nonché di altri Enti, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

TITOLO III

LE RESPONSABILITÀ

Art 30

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio per dolo colpa grave.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione delle Corti dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco, il segretario comunale, il "responsabile di settore" che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti in cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1 comma, devono far denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 31

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del 1 comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento o ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbia fatto constatare anche in modo indiretto, nel verbale il proprio non assenso.

Art. 32

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggiato di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 33

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

PARTE FUNZIONALE

TITOLO I

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE:

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 34

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale può stipulare apposite convocazioni con la Provincia, Comunità Montana, Comuni limitrofi e altri Enti.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 35

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalle leggi e dal precedente art. 28, in quanto compatibili.

2. Al fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalle leggi e dal proprio statuto.

Art. 36

Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalle leggi.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione potrà dare priorità agli accordi con la comunità Montana concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio Economica della medesima.

TITOLO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37

Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestiva ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai di lui interessi.

2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. In particolare nel caso di espropri è già riconosciuto alla proprietà il diritto ad un indennizzo che tenga anche conto nel rispetto delle leggi costituzionalmente valide, del valore commerciale determinato dall'U.T.E. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo e autorità giudiziaria ordinaria. È istituito presso gli uffici comunali un servizio segnalazioni, ciascun cittadino potrà segnalare quanto ritiene non conforme ad una efficiente amministrazione. Alla segnalazione non anonima verrà data risposta motivata nella stessa forma della segnalazione stessa entro 30 giorni dalla data della medesima.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 38

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni e dei comitati operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela degli interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali. A tale scopo è creato un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi suindicati che operano nel Comune; nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate: finalità, attività, consistenza associativa, gli organi, i soggetti di rappresentanza.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alla commissione consiliare, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi eco-

nomici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promesse dagli organi di cui al 1 comma predeterminano modi e forme in apposito regolamento.

Art. 39

Commissioni Comunali di lavoro

1. L'Amministrazione Comunale stimola l'apporto dei singoli cittadini, di Associazioni e comitati operanti sul territorio di propria competenza per la promozione del bene comune e la migliore gestione dei pubblici servizi.
2. A tale proposito prevede l'istituto delle commissioni comunali di lavoro, le quali avranno funzione consultiva e propositiva.
3. Le commissioni comunali di lavoro avranno il compito di agire nel senso di ausilio all'Amministrazione Comunale, avendo cura al proprio interno di contemperare le esperienze e le esigenze in vista del bene comune della collettività vogognese.
4. Esse saranno presiedute da un coordinatore nominato dalla Giunta Comunale e dovranno essere composte da persone esterne alla pubblica amministrazione nominate dal Consiglio Comunale. Ai lavori potranno partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali qualora le circostanze lo rendessero necessario.
5. Ogni commissione è composta da quattro commissari, di cui uno espressione dei gruppi di minoranza in seno al Consiglio Comunale, oltre al presidente indicato dalla Giunta Comunale.
6. Come organismo di lavoro permanente, ogni commissione analizzerà, vaglierà e studierà gli ambiti delle proprie competenze in relazione alla realtà del paese di Vogogna, e per tramite del proprio presidente suggerirà alla Giunta Comunale le istanze e le proposte operative relative al settore di pertinenza.

Art. 40

Forme di consultazione della popolazione

1. In materia di esclusiva competenza locale al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori della commissione e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione e si darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici predisposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 41

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare l'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per il migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro e comunque, non oltre 60 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato a cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà esclusivamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Ove i termini sopracitati non venissero osservati i pareri dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.
6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 42

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini l'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, provvedimenti concernenti il personale del Comune, i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale e per 5 anni, le materie oggetto già di precedenti referendum con esito negativo, sempre che sostanzialmente si riproponga il quesito referendario già proposto e respinto.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa al Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da $\frac{1}{4}$ del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica delle regolarità della presentazione e delle forme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2 comma ed al riscontro delle comprensibilità del quesito referendario che dovrà essere chiaro e tale da consentire una risposta inequivocabile.
5. Ultima la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale, per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre 1/3 degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sospesi quando sussistono degli impedimenti temporanei. Cessato l'impedimento il referendum dovrà essere attuato.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO II L'AZIONE POPOLARE

Art. 43

La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o risultano dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali sarà possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazione precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 44

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia, il Comune di Vogogna, si convenziona con la Provincia del VCO, o con altro Ente preposto, per attribuire, le funzioni del difensore civico comunale.

PARTE FINANZIARIA TITOLO I LA FINANZA E CONTABILITÀ CAPO I – LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 45

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguan-

dosi in tale azioni ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo delle comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della presentazioni debbano garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 46

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno, compatibilmente con le disposizioni emanate dallo stato con la legge finanziaria. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità delle legalità, delle veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione revisionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spese non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Art. 47

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevanti mediante contabilità economica. Essi vengono desunti dal rendiconto che ricomprende sia il resoconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 48

Revisione economico – finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei conti.
2. Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 49

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione stessa, redigendo apposita relazione e corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica e una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (articolo 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.
4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, nei riguardi del revisore si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del C.C.

Art. 50

Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche per:
 - la rilevazione economica dei costi e singoli servizi;
 - la definizione normativa dei rapporti tra revisore e:
 - a) organismi elettivi di governo-Sindaco e Assessori;
 - b) organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e Consiglieri comunali, capigruppo;
 - c) organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
 - la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore nei limiti predeterminati dal precedente art. 49.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) la sistemazione raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione della efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi e interventi;
 - b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività;

c) la Giunta comunale autonomamente o su indicazione del revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Art. 51

Metodologia del controllo interno di gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione, deve essere realizzata mediante:
 - a) la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'amministrazione
 2. Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo periodo e, successivamente, la individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini;
 - b) La programmazione, quale processo volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie i fini come sopra determinati. Esso si concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi nella scelta di competenza del Consiglio comunale – di quello più adeguato. Tenuto conto dei mezzi economici a disposizione.
 3. La programmazione si attua in un arco di tempo predefinito inferiore, nella sua durata, rispetto a quello proprio della pianificazione che è correlato al bilancio pluriennale dell'Ente.
 4. Il programma è articolato in progetti consistenti in operazioni volte a conseguire uno specifico obiettivo
 - c) La redazione gestione del bilancio di previsione annuale quale articolazione dei periodi annuali dei piani pluriennali, cioè nella demandata di obiettivi di breve periodo. Tale fase, essendo rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b), quindi, nella prevalenza dell'aspetto operativo su quello politico-amministrativo, è determinata alla competenza della Giunta comunale e, per quanto riguarda l'aspetto tecnico-attutivo, al segretario ed ai responsabili dei servizi.
 5. Tali processi hanno per fine quello di consentire degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un concreto controllo giuridico e contabile sui modi di acquisizione delle entrate e sulle forme e sui modi di erogazione delle spese;
 - d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti, utilizzando degli strumenti delle indagini sui costi-risultati e sui costi-benefici.
 6. Dopo l'individuazione delle eventuali responsabilità induttrici degli scarti, si provvede alla predisposizione dei necessari rimedi a livello organizzativo programmatico e di riallocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi, per aumentare la qualità degli stessi, per attuare un processo amministrativo portatore di maggior economicità gestionale.

Capo III LE PROPRIETÀ COMUNALI ED I BENI COLLETTIVI

Art 52

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il

Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 53

Usi civici

1. Il Comune di Vogogna cura gli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici e delle terre di proprietà collettiva.
2. Il Comune di Vogogna è titolare delle funzioni amministrative in materia di usi civici, secondo la normativa che regola la materia. Esso è competente in materia di provvedimenti di concessione amministrativa, di alienazione e relativa sdemanializzazione nei casi contemplati dalla legge, di reintegrazione nel possesso dei beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile, di affrancazione, di trasferimento del gravame.
3. Competono al Comune le modalità di definizione delle conciliazioni stragiudiziali, con le relative procedure di raccordo con la Regione Piemonte per quanto di competenza.
4. E' competenza altresì del Comune il miglioramento, il mantenimento fondiario e la realizzazione di piste forestali, tagliafuoco, nonché le opere connesse alla sicurezza delle persone e dei luoghi ai fini di tutela degli usi civici.
5. L'organo preposto per l'adozione e la disciplina delle funzioni amministrative in materia di uso civico è il Consiglio Comunale.

Art. 54

L'acqua Bene comune e il diritto dell'acqua

Il Comune di Vogogna riconosce l'acqua come un bene naturale finito, fondamentale ed indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Il Comune di Vogogna riconosce pertanto lo status dell'acqua come bene comune pubblico e patrimonio dell'umanità (così come degli organismi viventi), diritto degno di protezione giuridica la cui gestione quindi non può essere assoggettata a norme di mercato, ragion per cui l'accesso ad essa costituisce un diritto, universale, indivisibile, inalienabile, e qualsiasi uso deve essere effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Il comune di Vogogna, pertanto, conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranea, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e senza il perseguimento di fini di lucro.

Il Comune di Vogogna, in considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di un monopolio naturale, considera la gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognature e depurazione), compresi i servizi ad essa collegati (comprese le infrastrutture), come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Nel caso della gestione del Servizio Idrico Integrato va considerato che l'accesso dell'acqua, in quanto fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, è un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo, bene patrimoniale che appartiene a tutti gli abitanti della terra in comune (così come agli organismi viventi) e che a nessuno, individualmente o come gruppo, è consentito il diritto di appropriarsene a titolo di proprietà privata.

Art 55

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
4. Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.

Art 56

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestano un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 57

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili devono essere redatto un apposito inventario.
2. L'inventario sarà frazionato in relazione alla tipologia dei beni e si avrà quindi:
 - a) inventario dei beni demaniali;
 - b) inventario diviso mobili e immobili, dei beni patrimoniali indisponibili;
 - c) inventario pure diviso in mobili ed immobili dei beni patrimoniali disponibili.
3. Sarà pure redatto un inventario, almeno elencativo, riguardante costruzioni od altro anche non appartenenti all'Ente, di interesse architettonico, storico o archeologico.
4. Gli inventari saranno oggetto di una precisa consegna all'avvicinarsi dei Sindaci.
5. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al conto consuntivo.
7. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernano l'acquisizione, la manutenzione,

la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità delle tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CAPO IV I CONTRATTI

Art. 58

Scelta del contraente

1. Come stabilito dalla vigente norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per contratti dello Stato.

2. Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata quando:

a) l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte;

b) si tratti l'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;

d) avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia altro modo possibile la scelta del contraente

e) ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze, motivi di somma urgenza e di pronto intervento

3. Per lavori e forniture che implicano particolare competenza o la applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato.

NORME FINALI TITOLO I LE ORDINANZE

Art. 59

Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenuti in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempire.

Art. 60

Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dalla entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

3. Di norma l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

4. Se costoro non adempiano all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

TITOLO II LE ATTIVITÀ REGOLAMENTARI

Art. 61

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

TITOLO III LE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

3. Modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di:

a) deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

b) su richiesta di uno o più Consiglieri resa in forma scritta e circostanziata;

c) a seguito di referendum popolare di cui all'art. 42 del presente Statuto.

4. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

5. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto ai cittadini che risiedono nel Comune e agli Enti e alle persone giuridiche che vi hanno sede, affidando alla Giunta l'esecuzione.

Art. 63

Deliberazione modifiche statuto

1. Le modifiche allo statuto sono deliberate con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 64

Deliberazione regolamenti previsti nello Statuto

1. Per i regolamenti previsti nel presente Statuto, il Con-

siglio comunale provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo alla loro deliberazione. Limitatamente alle materie ed alle discipline ad essi regolamenti demandate si applicheranno transitoriamente le norme vigenti per quanto compatibili con lo Statuto stesso.

Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - Ceres (Torino)

Statuto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Natura giuridica

1.1 La Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della L.R. del Piemonte 2/07/1999 n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna) come modificata dalla L.R. 1/07/2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

1.2 La Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

1.3 La Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 e della L.R. del Piemonte 2/07/1999 n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna) come modificata dalla L.R. 1/07/2008 n. 19, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

1.4 La Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è Ente di bonifica ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi dell'art. 37 della L.R. 2/07/1999 n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna) come modificata dalla L.R. 1/07/2008 al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità e sviluppo del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2

Finalità

2.1 La Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone:

2.1.1 promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione

in esso residente;

2.1.2 concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;

2.1.3 promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali;

2.1.4 assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento ed il potenziamento dei servizi essenziali sul proprio territorio;

2.1.5 tutela e conserva il patrimonio linguistico della minoranza Francoprovenzale ai sensi della L. 15/12/1999, n. 482;

2.1.6 promuove la costituzione di un Centro Studi per l'esame di particolari materie di pubblico interesse finalizzate allo sviluppo del territorio comunitario.

Art. 3

Strumenti

3.1 La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

3.1.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della L.R. n. 16/99 e s.m.i.;

3.1.2 la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 L.R. n. 16/99 e s.m.i., ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

3.1.3 lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

3.1.4 l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

3.2 La Comunità Montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Art. 4

Funzioni proprie

4.1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

4.1.1 energia. La Comunità Montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica, dell'energia solare termica e dell'energia geotermica;

4.1.2 patrimonio forestale. La Comunità Montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;

4.1.3 valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità Montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità

delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

4.1.4 artigianato artistico e tipico. La Comunità Montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

4.1.5 turismo. La Comunità Montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di attrazione turistica ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 5

Sede e segni distintivi

5.1 La Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha la sede istituzionale a Ceres. Gli organi della Comunità Montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede.

5.2 La Comunità Montana si avvale altresì di altre sedi operative ed uffici periferici distribuiti sul territorio comunitario.

5.3 La Comunità Montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

TITOLO II

ORGANI

Art. 6

Organi

6.1 Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

6.2 Ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. n. 16/99 e s.m.i è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

6.3 Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

6.4 La composizione degli organi di norma rispetta il principio delle pari opportunità.

Art. 7

Costituzione e durata del Consiglio

7.1 La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 sexies e 15 septies della L.R. n. 16/99 e s.m.i. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

7.2 Il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 8

Competenze del Consiglio

8.1 Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

8.2 Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

8.2.1 lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

8.2.2 il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i pro-

grammi di settore;

8.2.3 la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

8.2.4 l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;

8.2.5 i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

8.2.6 i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

8.2.7 rendiconti al bilancio (consuntivo);

8.2.8 l'emissione di prestiti obbligazionari;

8.2.9 la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

8.2.10 le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

8.2.11 la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;

8.2.12 spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

8.2.13 gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta;

8.2.14 gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;

8.2.15 definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comuni presso Enti, Aziende ed Istituzioni da parte del Presidente sentita la Giunta, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge";

8.2.16 la nomina dei revisori contabili;

8.2.17 l'affidamento del servizio di tesoreria;

8.2.18 i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi;

8.2.19 nomina le Commissioni Consiliari tra i consiglieri della Comunità Montana, con la possibilità di allargarle a soggetti esterni al Consiglio, esperti in particolari materie, purché siano consiglieri comunali in carica ed eletti in un comune della Comunità stessa.

Art. 9

Status dei Consiglieri

9.1 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del Titolo III capi II e IV del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

9.2 I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.

9.3 I Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

9.4 Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

9.5 E' Consigliere anziano quello che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni. A parità di voti è il più anziano di età.

Art. 10

Gruppi consiliari

10.1 Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

10.2 La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:

10.2.1 tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;

10.2.2 i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;

10.2.3 i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

11.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

11.2 Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

11.3 Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 12

Composizione della Giunta

12.1 La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede — e da un numero di assessori non superiore a 6 (sei), dei quali, non più di uno, potrà essere un assessore esterno al Consiglio.

12.2 L'assessore Esterno deve possedere un'approvata competenza tecnica nelle materie delegate e deve essere scelto tra gli Amministratori Comunali eletti in uno dei Comuni della Comunità Montana per assicurare una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.

12.3 Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

12.4 Nella nomina dei componenti della Giunta devono essere di norma rispettati i criteri per la pari opportunità

tra i sessi previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 13

Competenze della Giunta

13.1 La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

13.1.1 ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

13.1.2 ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

13.1.3 a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

13.1.4 a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

13.1.5 a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dallo stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

13.1.6 a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;

13.1.7 ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

13.1.8 ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14

Presidente

14.1 Il Presidente della Comunità Montana è il legale rappresentante dell'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta.

14.2 Il Presidente sovrintende:

14.2.1 al funzionamento dei servizi e degli uffici;

14.2.2 all'esecuzione degli atti;

14.2.3 all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

14.3 Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

14.3.1 rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

14.3.2 firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità Montana;

14.3.3 nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 12.2;

14.3.4 può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità Montana;

14.3.5 convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

14.3.6 convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è de-

mandata dalla legge al Consigliere più anziano;

14.3.7 firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;

14.3.8 impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

14.3.9 coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

14.3.10 svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

14.3.11 adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

14.3.12 promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

14.3.13 può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

14.3.14 promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

14.3.15 riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

14.3.16 indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

14.3.17 conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

14.3.18 provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 15

Assemblea dei Sindaci - Competenze

15.1 L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

15.2 L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui

al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

15.3 Il Presidente della Comunità Montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 16

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

16.1 L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

16.2 Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità Montana interessati per materia.

16.3 L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

16.4 Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

16.5 Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17

Principi e criteri di organizzazione

17.1 La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

17.2 L'organizzazione degli uffici della Comunità Montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle

funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

17.3 Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

17.4 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 18

Direttore

18.1 La Comunità Montana si dota di un Direttore che può svolgere anche le funzioni di Segretario.

18.2 Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

18.3 Al Direttore della Comunità Montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

18.4 Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

18.4.1 sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

18.4.2 predispone i programmi di attuazione tecnico-amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità Montana;

18.4.3 organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

18.4.4 presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità Montana e le commissioni d'appalto;

18.4.5 sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

18.4.6 provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

18.4.7 verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;

18.4.8 il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 19

Servizi pubblici

19.1 I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio.

19.2 La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dovuta ai sensi dell'art. 97 comma 1 della Costituzione. (1)

(1) Art. 97 comma 1 Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione".

19.3 Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità nel quale si deve trovare adeguata copertura finanziaria, che evidenzii i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

19.4 La Comunità Montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 20

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

20.1 La Comunità Montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, può procedere all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

20.2 I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.

20.3 Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità Montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento.

Art. 21

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi. Piani di settore

21.1 La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adot-

ta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

21.2 Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

21.3 Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

21.4 Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

21.5 Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

21.6 Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

21.7 La Comunità Montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

- risorse idriche ed energie rinnovabili;
- sviluppo turistico;
- valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
- filiera forestale.

Art. 22

Carta di destinazione d'uso del suolo

22.1 Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

22.2 La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

22.3 La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 23

Progetti speciali integrati

23.1 Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del

piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale, con particolare attenzione alla dinamica demografica ed occupazionale, nonché alla tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale della zona montana.

23.2 I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 24

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

24.1 La Comunità Montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

24.2 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

24.3 Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.

24.4 I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25

Principi

25.1 La Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

25.2 A tal fine la Comunità Montana:

25.2.1 assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

25.2.2 attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

25.2.3 persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;

25.2.4 favorisce e promuove la partecipazione dei cit-

tadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;

25.2.5 provvede alla consultazione della popolazione;

25.2.6 prevede il referendum consultivo.

Art. 26

Informazione

26.1 Per le grandi opere a carattere sovracomunale di interesse pubblico, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità Montana coinvolge la popolazione anche attraverso riunioni pubbliche al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

26.2 La Comunità informa sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 27

Accesso e partecipazione procedimentale

27.1 Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

27.2 È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

27.3 Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

27.4 L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

27.5 La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

Art. 28

Istanze, petizioni e proposte

28.1 Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

28.2 Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 29

Referendum consultivo

29.1 Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione ovvero la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

29.2 Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

29.3 Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende e Istituzioni, nonché su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

29.4 Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

29.5 Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

29.6 Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

29.7 Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

29.8 Il Consiglio disciplina con propri atti deliberativi quanto segue:

- I requisiti di ammissibilità e le condizioni di accoglimento;
- I tempi di esecuzione ed attuazione;
- Le modalità organizzative della consultazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Entrata in vigore dello Statuto

30.1 Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

30.2 Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

30.3 Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

30.4 Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane.

30.5 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 31

Norma Finale

31.1 Per quanto non espressamente previsto nella disciplina del presente Statuto si fa riferimento alle norme statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti in quanto compatibili con la materia.

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Il paesaggio ordito

Percorso espositivo realizzato su iniziativa della Regione Piemonte nell'ambito del programma di censimento dei Giardini storici regionali.

Organizzato in collaborazione con Parco Burcina "F. Piacenza" e l'Agenzia Turistica Locale del Biellese, il percorso oltre ad approfondire gli aspetti socio-culturali caratterizzanti la storia dell'arte dei giardini biellesi, offre un'accurata descrizione dei loro elementi artistici, architettonici e botanici.

Nell'immagine Villa Era di Vigliano Biellese.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 -Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.